



*Tribunale amministrativo regionale  
della Calabria*

*Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale*

*del*

*Presidente Giancarlo Pennetti*

*in occasione dell'inaugurazione*

*dell'anno giudiziario 2024*

*Catanzaro, 22 febbraio 2024*

## **SOMMARIO**

Indirizzi di salute

Aspetti organizzativi

Andamento del contenzioso

Programma smaltimento arretrato

Patrocinio a spese dello Stato – Contributo Unificato – Spese di gestione

Il processo amministrativo telematico

Attività Internazionale

Iniziative in collaborazione con il mondo della Scuola

Offerta formativa per i laureati – Convegni

Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale: Ambiente

Conclusioni

## **Indirizzi di saluto**

Nell'aprire, assieme al Presidente della Seconda Sezione Ivo Correale e ai Magistrati, Francesco Tallaro, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Simona Saracino, Vittorio Carchedi e Giampaolo De Piazza la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario desidero salutare i presenti -Autorità civili, militari e religiose, Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), Magnifici Rettori dell'Università della Calabria e dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in rappresentanza del mondo accademico, Avvocati dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali nonché il Presidente del T.A.R. di Reggio Calabria, sezione staccata del TAR della Calabria.

Con la loro presenza, dimostrano l'attenzione e l'interesse con i quali le varie componenti della Comunità locale - e non soltanto gli addetti ai lavori - seguono l'attività della Giustizia Amministrativa.

Ancora, rivolgo un sentito e cordiale saluto:

-al Consigliere TAR Lombardia, Milano, nonché Presidente della III Commissione del CPGA Valentina Santina Mameli, intervenuta in rappresentanza del Consiglio di Presidenza;

- al Presidente di Sezione interna del TAR Campania-Salerno Nicola Durante, intervenuto in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

In questo saluto associa il Segretario Generale Pasquale Alvaro e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Non posso tralasciare di menzionare, infine, i Dottori e Dottoresse tirocinanti e stagisti che stanno espletando le loro esperienze formative, condividendo le attività e la vita stessa di questo Tribunale guidati dai magistrati *tutors*.

Anche loro, con la freschezza e la vivacità proprie della loro età, sono componenti attive di questo Tribunale.

Saluto pure i rappresentanti degli organi di informazione, che assicurano la completezza e la puntualità della comunicazione relativa all'attività istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Un ruolo, quello dell'informazione, che il passaggio epocale verso l'era digitale che stiamo vivendo, con le nuove problematiche che comporta, a cominciare da Internet e dal fenomeno dei *social* con tutto l'immenso spazio senza confini del diritto di critica ormai apertosi, pone sfide nuove agli operatori dell'informazione e rende di fatto ancora più delicato raccontare e spiegare all'opinione pubblica l'attività delle Istituzioni.

Fra queste anche la Giustizia Amministrativa della Calabria e le nostre pronunce giurisdizionali in relazione alle ricadute che esse hanno nei vari ambiti della vita di questa regione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario appena iniziato consente, come sempre, un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Sottoponiamo dunque all'attenzione sia di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati e sia all'attenzione dei cittadini i risultati conseguiti nell'anno ormai alle nostre spalle e le linee direttrici dell'azione futura.

## **Aspetti organizzativi**

L'anno appena trascorso, all'indomani della definitiva archiviazione dell'organizzazione emergenziale del lavoro imposta dalla pandemia, ha visto anzitutto stabilizzarsi del tutto quel ritmo regolare e ordinato dell'attività del Tribunale già avviatosi nel corso del 2022. La rappresentazione quasi simbolica di questa ritrovata normalità è del resto affidata allo stesso regolare svolgimento delle udienze. Nel corso del 2023, infatti, le udienze si sono tenute sempre in presenza, regolamentando l'ingresso in aula in base a fasce orarie differenziate per ciascuna delle quali viene effettuata una chiamata preliminare relativa alla singola fascia chiamata, per non fare attendere i difensori intenzionati a mandare in decisione i ricorsi senza trattazione orale o discussione.

Tanto premesso, desidero anzitutto rappresentare in modo schematico la **dotazione organica del Tribunale**. Tuttavia, prima ancora di entrare nel merito mi preme anzitutto fare presente che:

- l'anno 2023 ha visto la partenza del Consigliere Giovanni Iannini, che ha lasciato la presidenza della Seconda Sezione interna per assumere, dal 2 marzo 2023, le funzioni di Presidente di Sezione interna del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in Roma. Al Presidente Iannini, rivolgo un sincero ringraziamento per il notevole apporto di professionalità ed esperienza dato a questo Tribunale durante la sua permanenza e un augurio di buon lavoro nella nuova sede.

All'esito dell'interpello di cui al decreto n.106/2023 del Presidente del Consiglio di Stato è stato pertanto nominato Presidente della II Sezione interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro il Consigliere Ivo Correale, già in servizio presso il TAR del Lazio, a cui sono state conferite le odierne funzioni a decorrere dal 30 marzo 2023.

Benché egli si sia da tempo completamente inserito nelle dinamiche del Tribunale desidero rinnovargli l'augurio di buon lavoro e buona permanenza. Poi, assieme al trasferimento a domanda concesso, dopo un anno e mezzo di servizio qui a Catanzaro, ai magistrati della II sezione Alberto Ugo (alla volta del TAR Lazio- Roma) e Manuela Bucca (alla volta del TAR Sicilia-Catania), sono stati nominati, con decorrenza 1 giugno 2023, i neoreferendari Simona Saracino, Vittorio Carchedi e Giampaolo De Piazzi, la prima proveniente da Salerno, ma già magistrato della Corte dei Conti in forza alla Sezione di Controllo proprio qui a Catanzaro, il secondo proveniente da Roma e già funzionario della CONSOB ed il terzo proveniente da Treviso, già avvocato dipendente dell'ufficio legale del Comune di quella città.

La neoreferendaria Simona Saracino è stata assegnata alla Prima Sezione di questo TAR in tal modo riportando, dopo più di un anno, a 4 (presidente compreso) il numero dei magistrati assegnati a detta sezione dopo il collocamento fuori ruolo triennale presso la Corte Costituzionale della Prima Referendaria Francesca Goggiamani disposto nell'aprile del 2022.

I referendari Vittorio Carchedi e Giampaolo De Piazzi sono stati invece assegnati entrambi alla II sezione interna.

A tutti e tre i nuovi referendari che, dopo una fase iniziale di ingresso a carico ridotto della durata di qualche mese, sono ormai inseriti pienamente nell'attività giurisdizionale del tribunale, porgo fervidi auguri di buon lavoro. Ciò premesso, da questo preambolo si evince dunque che, per quanto riguarda il personale di magistratura, esso continua ad essere numericamente inferiore rispetto alle previsioni della pianta organica, la quale prescrive, per il TAR Catanzaro, 12 magistrati più il presidente.

Nonostante le richieste rivolte già all'inizio del 2023 al CPGA, oltre che dal sottoscritto, anche dal locale Foro, il problema della scopertura di organico sembra purtroppo non trovare ancora soluzione.

In quell'epoca avevo fatto richiesta di 3 magistrati in più rispetto ai 7 in totale in quel momento in servizio.

A seguito della conclusione del concorso a n.53 posti di referendario mi furono preannunciati 2 magistrati in più. Alla fine però, al netto dei magistrati che hanno sostituito quelli trasferiti a domanda, ne è arrivato soltanto 1 in più, sostanzialmente compensativo della collega Goggiamani, collocata fuori ruolo per tre anni.

È avvenuto infatti che l'altro magistrato vincitore assegnato a questo TAR ha rinunciato alla nomina e il candidato collocato in graduatoria quale idoneo, anziché essere attribuito al TAR Catanzaro, è stato destinato dal CPGA, assieme ad altri 2 idonei, a due tribunali compresi fra quelli caratterizzati da maggiori esigenze di smaltimento, giudicate dall'organo di autogoverno prevalenti anche ai fini del finanziamento PNRR.

Il C.P.G.A., nella delibera che ha disposto le assegnazioni degli idonei ha pertanto stabilito di mettere in secondo piano sia il dato della maggiore scoperta del TAR Catanzaro rispetto alle altre sedi in gioco sia l'altro dato -che, ad avviso del sottoscritto, dovrebbe teoricamente far premio su ogni altro- costituito dal fatto che la domanda di giustizia, come pure si legge nella citata delibera, “è presente anche nelle sedi non interessate dal programma di riduzione dell'arretrato e che le esigenze di questi territori vanno tenute in considerazione”.

Proprio da quest'ultima importante enunciazione vorrei prendere le mosse per dire che la scoperta di organico della sede TAR di Catanzaro è questione ormai annosa e che, allargando per un momento lo sguardo oltre il solo perimetro della G.A., fa alla fine “sistema” con la situazione di altri Uffici Giudiziari Calabresi, come del resto messo in risalto dal Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro nel corso della recente cerimonia di apertura dell'anno giudiziario allorché ha definito insostenibile la situazione nel relativo Distretto da molti anni gravato da scoperture dell'organico

magistratuale assai elevate, intorno al 30%, nei settori della giustizia civile e penale.

Nel corso del medesimo evento inaugurale, un Procuratore della Repubblica ha sottolineato con forza come la necessità di una giustizia civile efficiente e funzionante, sia imposta anche dalla necessità di evitare che, in specie in talune aree di questa regione, le liti, le controversie fra privati, in assenza di strutture giudiziarie in grado di soddisfare la domanda di giustizia dei cittadini, finiscano per trovare una composizione, una qualche definizione, per effetto dell'intervento di personaggi della criminalità organizzata chiamati, dagli interessati, a dirimere le controversie.

Trattasi di un rischio che può ben riguardare anche tante controversie di carattere amministrativo, soprattutto quelle che -ancorché di limitato valore economico- registrano, sia pure attraverso l'intermediazione di un atto amministrativo, l'esistenza di interessi privati fra loro contrapposti.

In tal modo, le organizzazioni criminali si accreditano sul territorio con l'evidente proposito di acquisire consenso e fiducia a tutto svantaggio dello Stato e dei pubblici poteri, spesso o assenti o in ritardo nel dare le giuste risposte ai bisogni, compreso quello di giustizia, delle comunità.

Si tratta di situazioni serie, che incidono sulla pelle dei cittadini, delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e che dovrebbero essere a cuore soprattutto alla classe dirigente, politica e non, della Calabria, costringendola a stare "sul pezzo" ancora più di quanto oggi accada.

La Giustizia, al pari della Scuola, del Servizio Sanitario nazionale è una delle grandi infrastrutture sociali del Paese. Tutte assieme sono l'indispensabile collante che crea coesione fra i territori, i quali "tutti si tengono" assieme solo se ricevono da parte della politica e delle istituzioni, anzitutto quelle dello Stato, cura e attenzione costanti senza le quali i problemi, a lungo irrisolti, marciscono, generando marginalizzazione e isolamento dei territori e delle comunità, relegandole ad una sorta di permanente minorità, ad un destino di



semi-abbandonando e trasformando originari ritardi socio-economici e culturali in dati di fatto pietrificati, strutturali, cui ci si deve assuefare, abituando le persone a pensare che libertà e diritti, compreso quello di rivolgersi alla Giustizia, alla Legge per vedersi riconoscere le proprie ragioni, siano strade difficilmente percorribili, faticose e non affidabili.

È evidente che se lasciamo che le cose abbiano questo corso, se cioè priviamo i cittadini della concreta possibilità di accesso a una Giustizia assicurata con efficienza dallo Stato, una Giustizia che merita di essere perseguita, allora anche la libertà di rivolgersi ad essa scompare.

La speranza di giustizia dei cittadini è sempre una condizione di esistenza e quando quella speranza si spegne o si deprime -per rassegnazione, stanchezza, atrofia- l'esistenza stessa è scossa dalle fondamenta.

*Remota iustitia* la chiamava Sant'Agostino (De civitate Dei, 4.4).

Ora, nei primi mesi dell'anno in corso è prevista la conclusione dell'ulteriore procedura concorsuale di reclutamento finalizzata alla copertura di 53 posti di referendario, attualmente pervenuta alla conclusione della fase di selezione dei candidati che sosterranno le prove orali.

Non posso nascondere pertanto la mia preoccupazione per le scelte che il CPGA potrebbe fare in sede di assegnazione della sede ai vincitori.

È infatti tutt'ora in corso di raggiungimento l'obiettivo di smaltimento cui si collegano i finanziamenti del PNRR -che il CPGA potrebbe nuovamente valorizzare orientando le assegnazioni dei vincitori del concorso verso quella rosa di TAR maggiormente coinvolti nello smaltimento dell'arretrato- ed inoltre vi sono nuove sezioni interne -costituite di recente in altri TAR- che potrebbero assorbire una buona parte dei nuovi referendari.

I numeri, evincibili dalle statistiche e dal grafico che trovate fra gli allegati alla presente relazione, testimoniano ormai la netta inversione del dato inerente le pendenze di questo TAR. Vi è una inequivocabile tendenza al rialzo, che vede il ritorno sui livelli del 2019. Se il totale delle pendenze lo

dividiamo per sei –il numero di magistrati pienamente operativi del TAR Catanzaro- toccano 464 ricorsi a testa.

Ora, il mio auspicio, ovviamente, è che nulla avvenga, nella prossima tornata di assegnazioni, che suoni a ulteriore disconferma delle ragioni e delle aspettative di questo TAR e del Foro calabrese.

A quest'ultimo riguardo mi corre anzi l'obbligo a questo punto di ringraziare la Camera Amministrativa Distrettuale delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia per l'impegno profuso nel porre le questioni di cui ho appena detto all'attenzione dei vertici della G.A., nonché la Delegazione regionale degli avvocati amministrativisti e quei Consigli dell'ordine degli Avvocati che, partecipando alla annuale Conferenza da me indetta ogni anno per discutere assieme del funzionamento del TAR, offrono al sottoscritto consigli e stimoli utili per la soluzione delle questioni dell'organico e in generale dell'organizzazione del servizio.

Per quanto concerne il **personale amministrativo del Tribunale**, l'anno appena trascorso non ha registrato modifiche nell'organico, ad eccezione della presa di servizio, avvenuta il 2 gennaio 2023, dell'unico assistente informatico previsto in pianta organica.

Come è facile capire trattasi di figura professionale, quella dell'Assistente informatico, assolutamente indispensabile per il TAR, considerata la totale digitalizzazione del processo amministrativo e l'utilizzo di sistemi informatici anche per le altre attività di amministrazione e gestione.

La Segreteria amministrativa, diretta dal Segretario Generale, Dott. Pasquale Alvaro, che espleta anche le funzioni di Dirigente della Sezione distaccata di Reggio Calabria, si occupa della gestione degli affari generali di supporto all'attività giurisdizionale, offrendo altresì costante collaborazione al sottoscritto.

Il personale assegnato, distribuito nelle segreterie delle sezioni giurisdizionali e negli altri uffici amministrativi è, attualmente, costituito

dalle seguenti risorse professionali: 7 funzionari; 11 assistenti, di cui un informatico e 1 operatore, per un totale di 19 unità.

Completo l'esposizione ringraziando il Segretario Generale, dott. Alvaro, per il suo costante lavoro e per lo scrupolo e perseveranza posti nell'intento di migliorare sempre le condizioni di lavoro di tutti, con la collaborazione dei funzionari.

Un sincero, sentito plauso deve essere rivolto da me -anche a nome di tutti i magistrati- al personale amministrativo di tutti i settori del Tribunale, per la professionalità e la diligente cura con le quali svolge i compiti d'ufficio e per il ruolo essenziale di collaborazione all'attività giurisdizionale.

Tutti i magistrati di questo Tribunale sono pienamente consapevoli del fatto che la qualità del processo amministrativo dipende strettamente dal lavoro di quelle persone che tutti i giorni preparano, organizzano e gettano le basi per il regolare, puntuale svolgimento dell'attività giurisdizionale e di tutti i servizi che attorno a quella attività ruotano e che la alimentano.

In una parola, nell'anno 2023 l'operato dei dipendenti amministrativi è stato indispensabile per il regolare svolgimento della funzione istituzionale.

La loro collaborazione, responsabile e competente, costituisce un elemento portante del TAR e una certezza anche per il futuro.

### **Andamento del contenzioso**

Il 2023 è stato un anno non facile per il TAR ancorché il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale delle segreterie abbia consentito il raggiungimento di risultati comunque ragguardevoli, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate.

A questo riguardo, anzi, desidero ringraziare i magistrati Francesco Tallaro, Arturo Levato e Domenico Gaglioti, che a questo punto sono un po' la

“vecchia guardia” del TAR Catanzaro, per il grande lavoro svolto e per il costante impegno profuso nell’attività giurisdizionale oltre che per la loro convinta adesione ad un *modus procedendi* che mette al centro delle nostre decisioni la collegialità intesa come metodo di lavoro incentrato sul confronto continuo e aperto delle opinioni sul quale già convengono e convergono anche i nuovi magistrati oltre che l’esperto Presidente Correale. Dalla tabella allegata a questa relazione si desume anzitutto che fra sentenze pubblicate (1260) e decreti decisorii pubblicati (98, tutti estintivi del giudizio) il numero di ricorsi definiti nel 2023 è pari a 1358.

Le sentenze pubblicate, vanno poi distinte fra sentenze brevi (193) e sentenze ordinarie (1067). Ora, questo dato, se confrontato con quello dello scorso anno –che per il 2022 indicava un totale di 1747 sentenze fra “brevi” e ordinarie- potrebbe far pensare ad un rilevante calo di produttività.

In realtà va ricordato come nel 2022 questo Tribunale aveva potuto contare su ben cinque udienze straordinarie da remoto di smaltimento dei ricorsi pendenti alla data del 31/12/19 (obiettivo PNRR) a seguito delle quali vennero emanate oltre 400 sentenze. Ebbene, quel risultato non è stato più possibile ripeterlo nel 2023 atteso che il CPGA ha ritenuto di riservare questo importante strumento di smaltimento dell’arretrato -relativo agli obiettivi di cui al finanziamento del PNRR- esclusivamente in favore dei TAR caratterizzati da numeri d’arretrato ben più elevati dei nostri.

Nel 2023, pertanto, non vi è stato alcun programma di smaltimento strettamente inteso, neppure quello pre-pandemia che contava su udienze straordinarie svolte con collegi in presenza formati da magistrati provenienti anche da altri TAR e individuati mediante interpello.

Un anno dunque che il TAR Catanzaro ha dovuto affrontare con 7 magistrati, presidenti compresi, di cui solo 3 con carico pieno in Seconda Sezione e solo 2 in Prima Sezione. Solo in ciascuna delle due udienze di marzo della prima sezione, previo interpello -e con grande difficoltà stante l’indisponibilità di

altri magistrati ad aderire ai vari interpelli emanati- si è potuto avere il rinforzo di un magistrato inviato in missione.

La Prima Sezione è tornata ad avere 4 magistrati soltanto a giugno in conseguenza della presa di servizio del nuovo magistrato dottoressa Saracino. La Seconda Sezione, che ha perso, a seguito di trasferimento a domanda due magistrati, li ha potuti rimpiazzare, sempre a giugno, con i nuovi referendari dottori Carchedi e De Piazzì.

Va ovviamente pure messa in conto l'incidenza del carico di lavoro ridotto assegnabile ai nuovi referendari in virtù delle prescrizioni dettate dal CPGA, nei primi 4 mesi di servizio, che ha inevitabilmente limitato la produttività (diventata "piena" solo negli ultimi due mesi dell'anno) in un anno per di più caratterizzato -rispetto al 2022- da un **incremento dei ricorsi depositati, passati da 1690 a 1914.**

Detto incremento ha riguardato principalmente, rispetto al 2022, le seguenti materie: servizio sanitario nazionale (45 ricorsi in più), appalti (39 in più), stranieri (31 ricorsi in più), armi (17 in più), edilizia e urbanistica (17 in più), espropriazioni per pubblica utilità (17 in più), ordinanze contingibili ed urgenti (13 in più).

Va pure segnalato il deposito, nel corso del 2023, di 24 ricorsi riferibili ai finanziamenti del PNRR, tredici dei quali aventi ad oggetto procedure di gara d'appalto.

Questi ricorsi – che possono riguardare qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR- trovano una loro speciale disciplina processuale nell'art. 12 bis della legge n.108/22, che ha dettato un rito accelerato dei giudizi amministrativi il quale prevede che: -in caso di accoglimento della cd. sospensiva, la data di discussione del merito viene fissata alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorno dal deposito dell'ordinanza cautelare; -nel caso in cui il predetto termine non venga rispettato la misura cautelare perde

efficacia; -sia nella decisione cautelare e sia nella fissazione dell'udienza di merito il giudice deve motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

Sotto il profilo delle attività economiche e di impresa, meritano una menzione particolare i ricorsi in materia di **appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi**.

L'anno scorso, come negli anni precedenti, il riparto fra le due sezioni di questa categoria di ricorsi prevedeva che l'intera materia, con eccezione delle procedure di gara relativa al settore sanitario ed attribuite alla seconda sezione, fosse interamente devoluto alla prima sezione.

Di fronte al progressivo incremento dei depositi di questo tipo di ricorsi, manifestatosi fin dalle primissime udienze del 2023 e divenuto via via più incalzante in una alla circostanza del ritardo nell'arrivo dei nuovi magistrati si è posta la necessità, nella seconda metà dell'anno, di spostare, mediante due decreti adottati dal sottoscritto, almeno parte di detti ricorsi sulla seconda sezione la quale, dal canto suo, registrava un notevole calo di ricorsi inerenti gare inerenti la materia sanitaria.

Tali interventi di riequilibrio del carico giurisdizionale, nella materia in questione, si sono rivelati però non del tutto efficaci.

Per queste ragioni, con decreto del dicembre scorso, ho stabilito che per il 2024 la materia delle gare e degli affidamenti, stante l'incertezza intorno all'arrivo di ulteriori magistrati, vedrà responsabilizzate tutte e due le sezioni, in pari misura. La competenza delle due sezioni riguarderà, senza alcuna altra differenziazione -neppure quella relativa alle gare sanitarie- le procedure di gara genericamente intese e i ricorsi -salvo quelli relativi alla stessa procedura- saranno dati, alternativamente, uno per volta a ciascuna sezione.

Nel corso del 2023 sono stati depositati n. 98 ricorsi relativi a tale materia (78 assegnati alla prima sezione e 20 alla seconda): di questi, 62 sono stati

definiti e 25 sono già assegnati ad udienza per la decisione, mentre in totale nel corso del 2023 sono state pubblicate 85 sentenze (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 257 ricorsi depositati (100 nel 2021, 59 nel 2022 e 98 nel 2023), sono allo stato pendenti solo 41 ricorsi, dei quali, peraltro, 28 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione.

Significativo pure l'impegno a definire con sentenza breve già in sede di camera di consiglio cautelare questa tipologia di ricorsi. Infatti, dei 98 nuovi ricorsi in materia di gare presentati nel 2023, ne sono stati definiti - con sentenza breve - 18.

Anche questo dato, apparentemente poco significativo, assume rilevanza se si considera che:

- a partire dal mese di aprile 2022 fino al mese di maggio 2023 la prima sezione ha avuto solo tre magistrati compreso il presidente;
- dal 1 giugno fino al 31 ottobre 2023 i neo referendari assegnati alle due sezioni hanno goduto del carico ridotto.

Proprio con riguardo ai magistrati di prima nomina, devo ribadire quanto esposto nella relazione inaugurale dell'anno scorso e cioè che i tempi di permanenza dei magistrati di prima nomina presso questo Tribunale sono assai brevi, al massimo della durata di un anno e mezzo. Se consideriamo il carico ridotto dei primi 4 mesi si può dire che il neoreferendario presta servizio per un solo anno a carico pieno. Il Tribunale, in questo lasso temporale, pertanto, cura la formazione professionale sul campo e il graduale ingresso -nel vivo dell'esperienza giurisdizionale- del neomagistrato amministrativo il quale, chiesto e ottenuto -come è nel suo diritto- già al primo colpo il trasferimento, ottiene una sede o coincidente o più vicina al luogo di residenza o che fa da tappa di avvicinamento, in ogni caso una sede meglio collegata e più comoda rispetto a Catanzaro.

Al giro successivo di nomine, siamo punto e da capo, secondo un copione sempre uguale. Una specie di coazione a ripetere che -per esperienza personale- se raccontata ai non addetti ai lavori, crea non poco sconcerto; se raccontata agli addetti ai lavori, non suscita invece alcuna sorpresa.

Mi chiedo se esiste o esisterà mai un rimedio a tutto questo.

Conclusivamente, con riguardo alla materia degli appalti, l'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale in questo settore, in ogni caso e quali che siano le inclemenze e le congiunture dei tempi che si vivono, resta coerente con le norme codicistiche in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che questi giudizi e i loro esiti hanno sull'attività della pubblica amministrazione, delle imprese e in definitiva del contesto sociale ed economico regionale.

Tra i settori che hanno subito una considerevole aumento della domanda di tutela giurisdizionale spicca indubbiamente quello della **sanità**, di competenza della Seconda Sezione, essendosi passati dai 72 del 2022 ai 117 del 2023. L'anno scorso era stato registrato un calo del contenzioso sanitario che però nel corso del 2023 ha ceduto il posto a un rialzo del numero di ricorsi pervenuti, riportandolo sui livelli del 2021.

La Seconda Sezione, nel corso dell'anno, ha, comunque, con i propri provvedimenti giurisdizionali, ribadito la necessità che la Regione motivi adeguatamente i provvedimenti di diniego di autorizzazione ex art. 8 ter e di accreditamento, ex art. 8 quater, del decreto legislativo n.502/92.

Un dato rimasto invariato è quello che riguarda l'**ambiente** essendo passati dai 18 ricorsi depositati nel 2022 ai 17 del 2023.

Vanno segnalati i ricorsi che toccano il tema della localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile ponendo il



tema del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente medesimo nelle sue specifiche declinazioni della tutela e conservazione della biodiversità e degli ecosistemi e nell'ottica temporale legata ormai all'interesse delle future generazioni (cd. sviluppo sostenibile).

Ormai il Giudice Amministrativo valuta problematiche inerenti possibili relazioni e conflitti fra valori e interessi tutti muniti di garanzia di tutela a livello costituzionale.

Tale tematica è oggetto di approfondimento nel paragrafo inerente l'analisi di alcuni settori del contenzioso giurisdizionale (sentenza n. 900/23).

Va pure registrato un decremento dei ricorsi in materia di **interdittive antimafia**, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicensi l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Con riferimento a tale materia, nel corso del 2023, sono infatti pervenuti 34 ricorsi a fronte dei 49 dell'anno 2022.

In questa sede sembra utile segnalare che il Tribunale, nel corso del 2023, in questa materia, ha cercato di evitare che il giudizio amministrativo diventasse, soprattutto in fase cautelare collegiale, semplicemente una sorta di "assist" concesso al ricorrente, sulla base del solo requisito del *periculum* e al di fuori di una valutazione del requisito del *fumus boni iuris* dell'impugnativa, finalizzato a consentirgli di pervenire all'ammissione da parte del Tribunale della Prevenzione a specifiche misure di prevenzione (art. 34 bis cod. antimafia) o per mantenere un regime di sospensione degli effetti dell'interdittiva nelle more dell'esame delle istanze di aggiornamento della stessa da parte del prefetto a scadenza ormai intervenuta della concessa misura di prevenzione.

È infatti opinione di questo Tribunale che l'autonomia del giudizio amministrativo di impugnativa dell'atto interdittivo -in questa materia sottolineata anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato- vada salvaguardata e neppure tolleri una prolungata paralisi, anche solo di fatto, di detto giudizio finalizzata ad un'indefinita attesa che i percorsi di risanamento o recupero delle imprese colpite da interdittiva previsti dalla legge diano - prima o poi- l'esito sperato.

Particolare attenzione è stata riservata anche nel 2023 ai **giudizi di ottemperanza**. Quanto al numero dei ricorsi depositati il 2023 non si è discostato dall'anno precedente. Il dato totale – che somma appunto i ricorsi di ottemperanza di ambedue le sezioni – secondo le tabelle allegate a questa relazione ci dice, infatti, che dai 665 ricorsi del 2022 siamo passati ai 666 del 2023.

All'interno di questi dati è utile soffermarsi un momento su quello inerente la categoria dei ricorsi di ottemperanza Legge Pinto caratterizzati da una dinamica di crescita costante ed indifferente poichè dai 435 ricorsi depositati nel corso del 2022, si è passati ai 451 del 2023, di cui 297 in I sezione e 154 in II.

Il fenomeno è noto e riconducibile a problematiche di ordine finanziario che non consentono pagamenti celeri da parte delle amministrazioni statali interessate.

Allo stato, risultano pendenti 638 ricorsi in ottemperanza (314 in I Sezione e 324 in II Sezione) di cui però 161 sono già assegnati ad udienza (67 in I Sezione e 94 in II Sezione) e 27 sono in stato “redazione provvedimento”. Inoltre, 38 giudizi sono stati sospesi con ordinanza collegiale a causa del dissesto finanziario dell'ente o perché trattasi, nella maggior parte dei casi, di azioni esecutive intraprese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

Dei giudizi di ottemperanza 17 sono stati proposti contro il Ministero della Salute (erano 16 nel 2022) e hanno riguardato, principalmente, il risarcimento danni per trasfusione di sangue infetto e 38 contro il Ministero dell'Istruzione (erano 11 nel 2022) che hanno riguardato la ricostruzione delle carriere dei docenti e le immissioni in ruolo.

Si può comunque affermare che in materia di ottemperanza è stato raggiunto un risultato importante se si considera che in questa materia nell'ultimo triennio sono stati 1921 i ricorsi depositati (590 nel 2021, 665 nel 2022 e 666 nel 2023).

I 666 ricorsi in ottemperanza depositati nel 2023 sono stati così ripartiti: 374 alla Prima Sezione e 292 alla Seconda.

Con particolare riferimento alla II Sezione, si è cercato di dare impulso allo smaltimento delle numerose cause pendenti in materia di ottemperanza sia di carattere sanitario -per le quali il c.d. "blocco" delle procedure esecutive nei confronti delle AA.SS.PP. permaneva fino al 31.12.2023, tranne per crediti da fatti illeciti o crediti retributivi di lavoro, "blocco" poi comunque abrogato e non riproposto dalla nuova normativa di cui all'art. 9, comma 1 quinquies d.l. n. 132/23, conv. in l. n. 170/23- ma anche in buona parte relativamente a crediti di enti locali per decreti ingiuntivi.

Proprio con riferimento a questi ultimi sarebbe auspicabile che tali enti, pur nella carenza di risorse economiche che spesso li affligge, considerino primario l'obbligo di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, al fine di evitare, a loro ulteriore danno, l'avvio delle procedure di "ottemperanza" ex artt. 112 e ss. c.p.a., che il più delle volte si concludono con la nomina di un "commissario ad acta" – di cui pure la relativa individuazione spesso comporta problemi – con ulteriori incrementi di costi a carico dell'ente e, quindi, della collettività. Sotto quest'ultimo punto di vista, qualora l'attuale situazione dovesse proseguire, potrebbe diventare non evitabile il coinvolgimento della Corte dei Conti per la verifica di un eventuale danno

erariale a carico degli amministratori che non provvedono senza un giustificato motivo e che, il più delle volte, non costituiscono l'ente neanche nel giudizio di ottemperanza avanti a questo Tribunale.

Un settore di contenzioso che ha visto un incremento, dopo due anni in cui era stato in calo, è quello delle **ordinanze contingibili ed urgenti** in quanto si è passati dai 19 ricorsi dello scorso anno ai 32 del 2023.

Con riferimento invece alla **materia elettorale** nel corso del 2023 è stato iscritto un solo ricorso (in Seconda sezione), inerente l'esclusione/ricusazione di liste e candidati, subito definito.

Anche in questo caso la decisione del Tribunale è stata tempestiva, in coerenza con le norme del c.p.a. inerenti il rito elettorale, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali.

Vale la pena segnalare l'andamento del contenzioso giurisdizionale inerente gli **stranieri** che ha subito anch'esso un notevole aumento. Infatti nel 2022 sono stati depositati 51 ricorsi e nel 2023 ne sono stati depositati 82. Attualmente ne risultano pendenti 35 e di questi 6 sono assegnati ad udienza e 7 sono in redazione provvedimento.

Nella materia dei **finanziamenti alle imprese** la situazione è rimasta più o meno stabile in quanto si è passati dai 20 del 2022 ai 23 del 2023. Di questi ne sono stati definiti 6 e altri 6 risultano assegnati ad udienza.

Un lieve decremento va segnalato invece nella materia del **pubblico impiego**. Questa materia è trattata, con riferimento alle categorie di pubblici dipendenti tutt'ora sottoposti al regime pubblicistico del rapporto di impiego,

dalla Prima Sezione mentre ad occuparsi delle categorie ricomprese nell'area del pubblico impiego cd. privatizzato è la Seconda Sezione.

Nel 2022 erano stati depositati 172 ricorsi di cui 72 in prima sezione e 100 in seconda.

Nel 2023 invece sono stati depositati in questa materia 154 ricorsi e di questi 74 sono stati assegnati in prima sezione in quanto riguardanti il personale delle forze armate, polizia, carabinieri, guardia di finanza ed 80 sono stati assegnati in seconda sezione.

I 74 ricorsi assegnati alla Prima Sezione hanno riguardato:

- il rigetto di domande di trasferimento a domanda o la disposizione di trasferimento d'autorità;
- sanzioni disciplinari e altri provvedimenti inerenti lo status giuridico-economico del personale.

Degli 80 ricorsi assegnati in seconda sezione ne sono stati definiti 24 e 15 sono già assegnati ad udienza.

Un altro settore dove si è registrato un decremento è quello che riguarda le **autorizzazioni e le concessioni**. Dai 57 ricorsi del 2022 si è passati ai 38 del 2023.

Anche in materia di **demanio** si è avuto un calo: dai 33 ricorsi del 2022 si è passati ai 26 del 2023.

Si segnalano inoltre, in ambito **Università**, il deposito di 6 ricorsi (a fronte dei 10 del 2022) dei quali 3 sono stati proposti da studenti universitari, 2 hanno avuto ad oggetto i corsi di dottorato di ricerca e 1 la revoca del titolo di specializzazione sostegno per la scuola secondaria di primo grado.

Un aumento degno di nota si è registrato in relazione alla materia dell'**edilizia e urbanistica**.

Dai 113 ricorsi del 2022 si è passati ai 134 presentati nel 2023, quasi tutti afferenti l'edilizia e ben poco l'urbanistica e con una prevalenza di impugnative di ordini di demolizione, dinieghi di sanatoria e di condono anziché di dinieghi di istanze di nuovi permessi di costruzione o altri titoli edilizi (S.C.I.A.) o di impugnative da parte di terzi di nuovi titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione a chi ne ha fatto richiesta per la realizzazione di nuove opere edilizie.

Aumenta anche il numero dei ricorsi in **ambito scolastico** (28 nuovi ricorsi nel 2023 a fronte dei 18 del 2022).

Buona parte del contenzioso è stato originato dalle controversie relative alla mancata ammissione degli alunni alle classi successive ed all'assegnazione di insegnanti di sostegno ad alunni portatori di handicap. Rispetto a questo tema la seconda sezione, con le proprie pronunce, ha ulteriormente "rinforzato" la necessità di tutelare il più possibile l'assistenza scolastica -in termini di ore di sostegno- per gli alunni portatori di disabilità.

Vanno segnalati infine, alcuni **dati di carattere generale**.

Il primo riguarda l'elevato numero di **giudizi cautelari**. Su 1914 ricorsi presentati nel 2023, quelli accompagnati da una istanza cautelare sono stati 787, cioè il 41% del totale (nel 2022 il 39%).

Se non considerassimo i ricorsi in ottemperanza e i riti speciali quali quello avverso il silenzio inadempimento e di impugnativa del diniego di accesso agli atti della P.A. di regola privi di domanda cautelare, la percentuale soprariportata sarebbe più elevata.

È evidente che – in primo grado – la tutela cautelare continua a godere di un particolare e comprensibile favore da parte dei ricorrenti, i quali tendono però di frequente a richiederla anche in ipotesi nelle quali il requisito del

pregiudizio grave e irreparabile strettamente inteso è -il più delle volte- debole o assente, come nel caso dei ricorsi presentati da cacciatori o da sportivi che si vedono negare il rinnovo o revocare i titoli di pubblica sicurezza che consentono la detenzione delle armi.

Il secondo dato, degno di essere rilevato, riguarda gli **appelli**. A fronte di 1747 sentenze pubblicate, nell'anno 2022 ne erano state appellate soltanto 101, pari a circa il 6%. A fronte di 1260 sentenze pubblicate nell'anno 2023 ne sono state appellate soltanto 96 pari al 7,6 %.

Si tratta di una percentuale particolarmente bassa che è in linea con quanto ha avuto modo di rilevare il Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione inaugurale per il 2024 relativamente al ridotto numero di appelli avverso le sentenze dei TAR e l'alta percentuale di conferme delle relative statuizioni; ambedue segnale e testimonianza dell'importanza istituzionale dei TAR.

Voglio altresì evidenziare –ed è con estrema soddisfazione che lo faccio- da parte di tutti i magistrati di questo TAR il rapporto cordiale e collaborativo con il foro, “libero” e degli enti, oltre all'Avvocatura distrettuale dello Stato. Nell'occasione voglio comunque trasmettere ai difensori tutti l'auspicio che, soprattutto per i riti camerale, compresi i giudizi cautelari, che si evitino depositi di atti, memorie e documenti a ridosso delle relative camere di consiglio, talvolta in orari “tardo serali” se non “notturni” del giorno precedente la trattazione, al fine di consentire al collegio – ma anche a tutti i contraddittori – il relativo esame in tempo congruo, ferma restando la violazione dei termini processuali fissati dal c.p.a.

Relativamente poi al ricorso alla domanda ex art. 56 c.p.a. (misure cautelari monocratiche provvisorie), ritengo che l'utilizzo di questo strumento potrebbe essere meglio dosato, promuovendo da parte dei difensori la relativa domanda solo in presenza di effettive e oggettive ragioni di “**estrema gravità e urgenza**” tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della

camera di consiglio”, come recita la norma, e non ricercando una sorta di anticipazione dell’esito cautelare ex art. 55 c.p.a., intenzione quest’ultima palesemente rinvenibile in alcuni ricorsi che, anziché articolare due distinte istanze cautelari, quella al Presidente ex art. 56 e quella al collegio ex art. 55 c.p.a. si limitano a riportare solo la prima quasi che la stessa possa considerarsi assorbente secondo una logica di contenenza della tutela camerale all’interno di quella monocratica.

### **Programma smaltimento arretrato per l’anno 2024**

Anche nell’anno 2023 massimo è stato l’impegno profuso da questo Ufficio giudiziario per raggiungere l’obiettivo della produttività e della deflazione del contenzioso più vecchio, nonostante alcune criticità legate soprattutto alla scopertura dell’organico.

Nell’anno 2023 non è stato possibile calendarizzare altre udienze straordinarie di cui al PNRR con le medesime modalità seguite nel corso del 2022, in quanto il TAR Catanzaro è stato annoverato dal CPGA fra quelle sedi giudiziarie caratterizzate da un non elevato contenzioso arretrato, cosiddette “*sedi non PNRR*”.

Ciò nondimeno lo smaltimento dei ricorsi pendenti al 31/12/19 è proseguito e pertanto sono stati definiti in totale 133 ricorsi, 99 dei quali con sentenze e 34 mediante provvedimenti monocratici sia dichiarativi della perenzione e sia dichiarativi di sopravvenuta carenza di interesse o rinunce.

L’ammontare residuo di questa categoria di ricorsi è di 129 fascicoli (109 in prima sezione e 20 in seconda sezione), un dato quindi quasi trascurabile che, pur consapevoli delle difficoltà legate alla carenza di magistrati in organico, non mancherà tuttavia di essere ulteriormente eroso se non eliminato nel corso del 2024.



Si continueranno ad osservare le buone prassi adottate da questo Tribunale in funzione deflattiva del contenzioso, fra cui è possibile annoverare il tempestivo invio degli avvisi di perenzione inerenti i ricorsi ultraquinquennali ed un uso il più ampio possibile dello strumento del decreto presidenziale finalizzato alla chiusura di ricorsi per i quali, sussistendo le condizioni di legge, è possibile dichiararne l'improcedibilità, l'estinzione o dare atto della rinuncia.

A fornire un contributo all'efficientamento della gestione del contenzioso vi è l'attività di supporto svolta, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dai funzionari addetti e dai tirocinanti, alle dirette dipendenze del Presidente dell'Ufficio giudiziario e coordinati dal Magistrato delegato Francesco Tallaro.

Infine, si segnala l'impegno profuso dal personale amministrativo di questo Ufficio giudiziario per l'attività svolta in adesione ad alcuni Progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato della GA inclusi nel PNRR ex articolo 16, comma I -bis, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, comunicati dal Segretariato sia per il 2022 che per il 2023, concernenti in particolare le attività di archivio, classificazione dei ricorsi, pubblicazione delle sentenze.

## **Gratuito patrocinio - Contributo unificato – Spese di gestione**

### **Gratuito patrocinio**

Nel 2023 il flusso delle istanze rivolte a questo Tribunale, dirette all'ammissione al gratuito patrocinio, è aumentato rispetto all'ultimo triennio.

Di seguito la tabella riportante i numeri legati all'istituto in questione:

ANNO 2023		
Istanze presentate	185	
Istanze accolte	99	53,51%
Istanze rigettate	68	36,76%
Istanze da trattare	13	
Restanti istanze (in istruttoria)	5	

Va tuttavia precisato che tale innalzamento è da doversi ascrivere ad un filone di ben 57 ricorsi proposti in materia di stranieri avverso provvedimenti di diniego del visto d'ingresso, per i quali il Collegio ne ha disposto, con sentenze brevi, il rigetto perché palesemente infondati. All'accertamento della manifesta infondatezza del gravame ha fatto seguito il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, visto l'elevato numero di questi ricorsi, il dato delle istanze rigettate ha subito una notevole variazione in aumento rispetto al 2022, pari all'11,91%.

Preme riferire, tra l'altro, di una questione di pertinenza del patrocinio a spese dello Stato su cui si è intervenuti nell'anno 2023 e che attiene alle modalità di deposito delle istanze di ammissione al beneficio. Nel dettaglio, si è ritenuto di dover allineare il procedimento amministrativo che regola il funzionamento della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato con il sistema operativo di NSIGA, in tutte le sue fasi, dalla registrazione dell'istanza all'emissione del decreto.

Ciò al fine di garantire un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie operative del sistema NSIGA, nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca un coerente sviluppo del processo di digitalizzazione ed un andamento organizzativo amministrativo efficiente, efficace, pratico e trasparente. Pertanto, con decreto presidenziale n. 46 del 12 dicembre 2023, si è stabilito che l'istanza debba pervenire in modalità telematica, come

istanza “ante causam”, utilizzando l’apposito “Modulo di deposito istanza” e selezionando “Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato”, previsto nel sistema NSIGA di gestione del processo amministrativo telematico.

### **Contributo Unificato**

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 risultano, tra ricorsi, motivi aggiunti, ricorsi incidentali e tutti gli atti soggetti al contributo unificato, numero 2.024 depositi (a fronte dei 1776 del 2022) per un totale dovuto per contributo unificato pari ad euro 1.236.292 (a fronte di euro 891.277 del 2022) di cui euro 877.395 (a fronte di euro 721.702 del 2022) versati alla Giustizia Amministrativa, euro 4.700 (nel 2022 euro 3.450) versati presso altri uffici giudiziari ed euro 367.868 (nel 2022 euro 177.975) da versare. Risultano inoltre euro 6.268 rimborsati per pagamenti del contributo effettuato e non dovuto.

Significativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, l’attività impositiva dell’ufficio nel corso dell’anno 2023.

Sotto il profilo dell’accertamento, nonostante l’attività informale dell’ufficio volta a favorire la *compliance* dei ricorrenti, incoraggiando l’adempimento spontaneo degli obblighi di versamento mediante comunicazioni di segreteria che hanno riguardato pressoché tutti i depositi incongruenti sotto il profilo fiscale, nel 2023, sono stati notificati numero 425 inviti al pagamento per il tributo non versato.

Quanto ai rimborsi del contributo unificato versato e non dovuto ovvero versato in eccedenza, su 19 procedimenti risultano definiti con la relativa liquidazione n. 18 procedimenti e n. 1 procedimento con esito negativo.

Sul piano della riscossione si è proceduto alla chiusura, con relativo affidamento all'agente della riscossione, di una minuta di ruolo per il recupero coattivo del contributo unificato – maggiorato di sanzioni ed interessi – dovuto e non versato nell'**anno 2021**. Si è inoltre proceduto al recupero del tributo non sottoposto ad azione di riscossione negli anni precedenti a causa di difficoltà sostanzialmente legate alla reperibilità dei contribuenti e alle incongruenze dei dati anagrafici comunicati dagli avvocati negli atti introduttivi dei giudizi, purtroppo spesso approssimativi ed incompleti, con notevole aggravio dell'attività prodromica all'azione di recupero del tributo evaso.

Sempre in tema di riscossione si è resa necessaria l'adozione di n. 6 provvedimenti di discarico, dovuti al deposito tardivo della prova del versamento inizialmente non curato.

I provvedimenti di rigetto dello sgravio invocato dai ricorrenti eseguiti sono risultati altresì in numero di 1.

A conferma della attività istruttoria svolta nell'anno 2023, il totale affidato all'agente per la riscossione è risultato pari ad **euro 478.494,56** tra imposta sanzioni ed interessi.

Infine, quanto al contenzioso tributario, nell'anno 2023 sono stati definiti con sentenza in primo grado n. 5 ricorsi mentre in secondo grado n. 1 ricorso.

Per 3 di essi essendosi formato il giudicato, si è proceduto ad affidare all'agente della riscossione il recupero delle spese di giustizia liquidate in favore dell'ufficio vittorioso nonché del contributo unificato dovuto per il giudizio amministrativo, ove non già iscritto a ruolo.

Rispetto ai nuovi ricorsi tributari, notificati in numero di 17, comprese le chiamate in causa da parte dell'agente della riscossione per i giudizi nei quali inizialmente non risultava evocato l'ufficio, il TAR Catanzaro risulta costituito in 11 nuovi ricorsi effettivamente incardinati presso il competente

ufficio giudiziario. Di questi, 3 ricorsi risultano già definiti a seguito dell'attività defensionale dell'ufficio.

Esclusi i tre ricorsi con sentenza passata in giudicato, al 31.12.2023 i ricorsi pendenti nelle diverse situazioni processuali, sono risultati in numero di 23 giudizi. Nel dettaglio: n. 6 in attesa di costituzione del ricorrente; n. 11 in attesa della trattazione, con o senza udienza già fissata e costituzione in giudizio del TAR; n. 3 con udienza celebrata nel relativo grado di giudizio e, pertanto, in attesa di provvedimento giurisdizionale; n. 3 definiti con provvedimento giurisdizionale e pendenza del termine per l'impugnazione.

Rispetto a tutti i giudizi è stata compiuta l'attività di esame e studio degli atti introduttivi; sono stati esaminati tutti gli atti comunicati dalle segreterie delle diverse Corti di Giustizia Tributaria nella Regione; è stato curato il deposito a mezzo PTT (Processo Tributario Telematico) degli atti processuali di gestione del contenzioso necessari ai fini della rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'amministrazione (memorie illustrative, controdeduzioni, deposito di atti e documenti ecc.). È stata altresì valutata la necessità di interposizione di atti di gravame ovvero di adozione di misure di esecuzione del giudicato. Si è provveduto ad analizzare la possibilità di misure di autotutela anche ai fini dell'accoglimento di istanze di mediazione tributaria proposte *ex adverso* nonché della formulazione di richieste di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Sono stati in ogni caso curati tutti gli adempimenti previsti per il raccordo con gli Uffici del Segretariato Generale della G.A. responsabili della funzione di indirizzo nella gestione del contenzioso tributario.

Da ultimo, come già avvenuto lo scorso anno, appare opportuno richiamare in questa sede l'attenzione degli Avvocati su due circostanze:

1) in primo luogo sull'esaustività dei dati concernenti i ricorrenti. Al riguardo si ricorda che, ai sensi degli artt. 40 e 44 c.p.a., pur se non strettamente necessario è comunque opportuno – e in questa sede lo si richiede nell'ottica

della più ampia collaborazione – non limitarsi alla comunicazione del solo codice fiscale del ricorrente. Occorre piuttosto fornire oltre agli altri «*elementi identificativi del ricorrente*» tra cui certamente il codice fiscale e i dati anagrafici anche i dati relativi alla sua **residenza**. Ciò infatti consente tutte le quelle verifiche che si rendono necessarie presso l'agenzia delle entrate nonché l'agente per la riscossione che escludono in radice qualsiasi vizio del ricorso, segnatamente la sua nullità, ex art 44 c.p.a.;

2) in secondo luogo occorre altresì richiamare gli obblighi professionali -oltre che di buon senso- gravanti in capo ai difensori i quali devono curare, in modo tempestivo e diligente, il deposito della quietanza a seguito dell'avvenuto versamento del tributo ove – e sempreché – il ricorrente abbia ad essi fornito la prova del pagamento. Ciò al chiaro fine di evitare inutili iscrizioni a ruolo, con maggiorazione di costi (es. aggio, spese di notifica della cartella esattoriale) in capo a contribuenti sostanzialmente in regola con gli obblighi di versamento. Alla luce di quanto evidenziato, in considerazione delle potenziali evenienze negative che possono profilarsi in capo al ricorrente, non corretta appare dunque la pratica – che pur si verifica – di attendere sistematicamente l'adozione dell'atto accertativo per poi depositare quietanze di versamento che risultano datate anteriormente alla notifica dell'invito al pagamento.

Infine, nel corso del 2023, i ricorsi in materia di previdenza, assistenza e pubblico impiego, per i quali è possibile beneficiare dell'esenzione del pagamento del contributo unificato, a condizione che la parte abbia un reddito IRPEF inferiore ad € 38.514,03, depositati con dichiarazione di esenzione, sono stati in totale n. 48, con una percentuale quindi del 2,51% sul totale dei ricorsi introitati (n. 1914), che segna un rilevante incremento rispetto all'anno precedente.

L'Ufficio di segreteria effettua un'attenta verifica sulla completezza delle dichiarazioni di esenzione prodotte dai ricorrenti, sollecitando, ove necessario, la presentazione di integrazioni e le trasmette tempestivamente all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

A tal riguardo, nel corso dell'anno 2023 si è registrata da parte dell'Agenzia una crescente premura nella verifica sulla rispondenza delle autocertificazioni reddituali dei ricorrenti alla propria banca dati, i cui esiti vengono comunicati con apprezzata celerità, consentendo all'ufficio la predisposizione delle ulteriori procedure, quando ciò si è reso necessario.

Nel corso dell'anno 2023, a fronte delle suddette 48 dichiarazioni di esenzione dal pagamento del contributo unificato, è stata accertata, all'esito del controllo fiscale, la non corrispondenza dei redditi autocertificati dai ricorrenti in 5 casi, che il TAR ha prontamente trattato e definito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

### **Spese di gestione**

In Italia l'inflazione sembra aver mostrato, a cominciare dal secondo trimestre del 2023, un leggero calo, grazie alla diminuzione dei prezzi dei beni energetici, mentre non si arresta il rialzo dei prezzi per beni e servizi.

Questi aumenti hanno inciso in modo consistente sulle spese di gestione sostenute dal TAR nell'anno 2023, ammontanti complessivamente ad € **478.940,35**, comprensivi del canone annuale per la locazione dell'immobile di sede pari ad € 208.971,20, con un incremento percentuale complessivo di oltre il 30%, rispetto all'anno precedente.

La necessità di contenere il costo per l'acquisto di beni e servizi, indispensabili per assicurare il funzionamento degli uffici, sempre nell'ottica di favorire adeguate condizioni ambientali ai lavoratori e ai fruitori della

giustizia amministrativa, ha indotto ad operare prudenzialmente per sostenere il maggior risparmio possibile, favorendo l'utilizzo di procedure che, sebbene più articolate, hanno consentito costi minori per le acquisizioni di forniture, per le manutenzioni degli impianti e i piccoli lavori resisi necessari al fine del buon mantenimento della sede, preservando, comunque, la qualità dei prodotti.

Alle suddette spese per beni e servizi vanno aggiunte le somme corrisposte agli Avvocati come onorario per l'assistenza ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio, in numero di 82 pagamenti, per un importo totale di € 152.095,65. Anche detta voce di spesa ha registrato un incremento rispetto all'anno 2022, malgrado un numero inferiore di pagamenti.

Pertanto, la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2023 ammonta ad € 631.036,00 a fronte dell'importo totale di euro 482.849 del 2022.

## **Il processo amministrativo telematico**

Il Processo Amministrativo Telematico (noto con l'acronimo PAT), entrato in vigore il 1° gennaio del 2017 e divenuto la modalità esclusiva di azione dal 1° gennaio 2018, nel corso di questi anni ha avuto un'evoluzione progressiva, costantemente interessato da importanti innovazioni tecnologiche, accelerate per effetto delle esigenze dettate dall'emergenza pandemica, che hanno favorito il perfezionamento del processo di transizione al digitale.

La telematizzazione del processo amministrativo, che ha portato nell'amministrazione della giustizia i vantaggi offerti dalle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), permettendo innanzitutto di ridurre le distanze, i costi e i tempi, è oggi una realtà consolidata e compiuta, grazie alla quale si è realizzata una mutazione organica del settore, che ha



inciso significativamente sul *modus operandi* di tutte le parti processuali, oltre che sull'accessibilità dei cittadini alla giustizia amministrativa.

Una giustizia accessibile e tempestiva è essenziale nello stato di diritto e - indubbiamente- il processo telematico ha contribuito a modernizzare il sistema e ad avvicinarlo ai cittadini.

È noto che l'automatizzazione delle attività processuali del giudizio amministrativo si realizza mediante la piattaforma informatica denominata "Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa" (SIGA), nella quale gli operatori del settore, a parte sparuti casi, interagiscono ormai con piena padronanza. Pertanto, sembra superfluo soffermarsi sulle caratteristiche e modalità operative di questo sistema, peraltro ampiamente sondate negli anni di avvio del PAT.

Ora preme evidenziare come le frequenti implementazioni tecnologiche che vengono apportate al SIGA tendono a un progressivo miglioramento del suo utilizzo, all'ottimizzazione delle fasi processuali, alla riduzione delle operazioni, il tutto per facilitare e semplificare le attività dei difensori, dei magistrati e del personale amministrativo.

Gli aggiornamenti alle funzionalità del sistema non modificano, in genere, i contenuti delle pagine e la disposizione delle informazioni in esse contenute e sono per lo più volti all'efficientamento delle operazioni e a migliorare e ottimizzare i livelli di sicurezza applicativa della piattaforma.

Durante l'anno 2023, gli aggiornamenti più rilevanti hanno riguardato la Scrivania del Magistrato (SdM), con integrazioni alle funzionalità di gestione dei provvedimenti ante SIGA e altre praticità sulla redazione dei provvedimenti in genere.

Un significativo intervento ha riguardato l'adeguamento ReGIndE, resosi necessario per le modifiche apportate dal Ministero della Giustizia al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Importanti, inoltre, gli aggiornamenti di adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), segnatamente alla gestione del CIG (Codice Identificativo Gara), in adesione alla modifica apportata all'art. 120 del codice del processo amministrativo, che prevede appunto la necessità dell'indicazione del CIG della gara *“in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice”*.

Nuove funzionalità sono state introdotte anche nell'ambito del “Contributo Unificato” ed hanno riguardato vari specifici Registri ed altri adeguamenti sono stati apportati per la gestione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Anche il “Modulo deposito ricorso” è stato modificato ed aggiornato attraverso l'eliminazione di tipologie riferite a norme non più attuali e con l'aggiunta di informazioni specifiche per materia o tipologia di rito azionato. Questi cambiamenti, sebbene non abbiano inciso sull'interfaccia di sistema e soprattutto sull'ordinario funzionamento della piattaforma, hanno tuttavia generato qualche difficoltà operativa, che l'Ufficio ha prontamente affrontato, fornendo il supporto dell'assistente informatico di sede, che ha guidato le attività di deposito degli avvocati che ne hanno fatto richiesta, come anche dei consulenti.

Inoltre, è sempre attivo il mini Urp, apposito servizio istituito presso ogni Tar e presso il Consiglio di Stato, con lo specifico compito di affiancare i ricorrenti (non avvocati) privi della PEC e della firma digitale che ritengono di fare ricorso in proprio nelle ipotesi previste dal c.p.a.-

Invero, il servizio mini U.r.p. di questo TAR nell'anno 2023, come in passato, ha fornito supporto anche ad alcuni uffici pubblici, che per mancanza di adeguati strumenti, hanno avuto difficoltà a operare correttamente sul PAT.

Per concludere questa breve disamina sulle recenti evoluzioni del PAT, che corrono di pari passo con le innovazioni della tecnologia digitale, è

opportuno evidenziare che gli aggiornamenti fin qui intervenuti hanno avuto carattere strumentale rispetto al sistema esistente, con la finalità di favorire il massimo livello di efficienza, ma in sostanza non hanno intaccato la strutturazione della giustizia amministrativa.

Le tecnologie emergenti prospettano una dimensione diversa, destinata ad incidere in modo radicale nell'ambito della giustizia in generale e, nello specifico, in quella amministrativa, soprattutto per effetto della possibile applicazione dell'intelligenza artificiale.

L'impiego di algoritmi in sede giurisdizionale sta animando un corposo dibattito tra soggetti pubblici e privati, che s'incentra soprattutto sulle prospettive del ruolo dell'Intelligenza Artificiale.

La rapidità con la quale i sistemi di I.A. si stanno imponendo in molteplici settori segna l'inizio di una trasformazione epocale.

È necessario farsi trovare pronti a questa nuova sfida per affrontare anche questo cambiamento con la giusta predisposizione, affinché le tecnologie di intelligenza artificiale siano orientate e guidate a fornire ausilio alle attività del giurista, anche al fine di scongiurare che lo sviluppo dell'automazione s'imponga sui valori etici.

### **Attività internazionale**

Nel contesto di una sempre più accentuata integrazione dell'ordinamento nazionale in quello europeo, i magistrati di questo Tribunale non hanno mancato di curare la formazione internazionale. In particolare, vi è stata la partecipazione di un magistrato, nel mese di aprile dell'anno scorso, alla visita di studio alle Istituzioni europee, in Bruxelles, organizzato dall'EJTN, la Rete europea di formazione giudiziaria.

Nel contesto poi dell'*Exchange Programme*, predisposto anche per il 2023 dalla medesima Rete, un magistrato ha svolto uno *stage* di una settimana presso lo Juzgado de lo Contencioso Administrativo di Saragozza, in Spagna. Tale esperienza ha consentito di confrontare le diverse esperienze del giudice amministrativo in ambiti ordinamentali differenti.

### **Iniziative in collaborazione con il mondo della Scuola**

Nel 2023 il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, ha proseguito la collaborazione con gli istituti scolastici superiori della Regione per promuovere percorsi formativi in favore degli studenti della scuola secondaria superiore allo scopo di favorire la conoscenza, precipuamente, delle tematiche inerenti la Giustizia Amministrativa e la Pubblica Amministrazione.

In particolare, per l'anno scolastico 2022/2023, ha trovato svolgimento con il Liceo Classico P. Galluppi di Catanzaro, sulla base di apposita Convenzione, l'esperienza formativa denominata "*Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - PCTO*", ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77.

Per gli studenti -del penultimo e dell'ultimo anno di corso- ammessi al progetto in Convenzione, è stato avviato un ricco ed articolato programma, teorico e pratico, volto a favorire il loro coinvolgimento attivo e diretto in svariate attività del TAR: -lezioni tematiche tenute dai magistrati; - partecipazione alle udienze pubbliche con processi simulati; -*stage* presso gli uffici del nostro Tribunale Amministrativo. Nell'aprile scorso, a conclusione di tale ciclo di attività è stata anche effettuata presso il Liceo Classico, una proiezione cinematografica finalizzata ad approfondire il tema della rappresentazione della Giustizia nel Cinema.

Nel corso del 2023 il rapporto di collaborazione istituzionale è stato, poi, diversificato ed esteso ad altre scuole, sia licei che istituti professionali.

Infatti, dal mese di ottobre 2023, è stata avviata la realizzazione del progetto denominato *“Alla scoperta del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria”*. Esso promuove la conoscenza della Giustizia Amministrativa e dell’articolato ambito di controversie entro cui essa esercita la propria giurisdizione, ovviamente nel segno del rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.

Nell’arco di mezza giornata agli studenti, accompagnati da un loro docente, vengono illustrate le attività istituzionali del Tribunale, analizzati alcuni casi giurisprudenziali e messi in condizione di assistere alla udienza pubblica.

Il progetto in questione ha registrato un alto gradimento da parte delle scuole che finora hanno partecipato e cioè: l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico ITTS “Ercolino Scalfaro” di Catanzaro; l’Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro; il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Lamezia Terme. Sono già in programma, per il 2024, incontri con classi di altri Istituti Scolastici medi superiori, anche provenienti da fuori città, che hanno comunicato la loro adesione al progetto.

Infine, desidero menzionare anche il convegno dal titolo *“Costituzione e diritti fondamentali”* organizzato dall’Istituto Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro, nell’ambito delle attività del Polo scolastico Penitenziario, in collaborazione con questo T.A.R., che si è tenuto il 16 maggio 2023 presso la Casa Circondariale Caridi con gli interventi del sottoscritto e del collega Cons. Francesco Tallaro. Un’iniziativa che ha costituito un’occasione per alcuni detenuti del reparto Alta sicurezza, nonché studenti dell’Istituto Agrario ed Artistico e per gli stessi operatori penitenziari di parlare, insieme, di Costituzione, diritti, reinserimento post pena e ruolo della Pubblica Amministrazione in relazione alle questioni amministrative connesse all’accesso al mondo del lavoro.

## **Offerta formativa per i laureati**

Nel solco degli anni passati, anche nel 2023 è stato pubblicato dal TAR Calabria- Catanzaro il bando per la selezione di laureati meritevoli da avviare al tirocinio formativo ex articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013. Attualmente, sono quattro i laureati impegnati a svolgere il tirocinio.

Si rammenta che, in base al bando pubblicato sul sito istituzionale del TAR, possono accedere al tirocinio in questione, a domanda, i laureati in giurisprudenza in possesso di specifici requisiti per un periodo di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari della G.A.

I tirocinanti ammessi sono affidati ad un magistrato formatore che coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti, che si concretizza nell'affiancamento a magistrati, con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze dei provvedimenti.

I tirocinanti sono, altresì, assegnati all'Ufficio per il Processo istituito presso il Tribunale, con compiti specifici di collaborazione nelle attività proprie della struttura che ha funzioni di supporto alla funzione giurisdizionale.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso; tuttavia, i tirocinanti possono richiedere la borsa di studio che annualmente il Ministero della Giustizia determina con proprio decreto.

Nel novero dell'offerta formativa post universitaria, si segnala anche il distinto istituto formativo dello *stage* ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 rivolto agli studenti delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali che svolgono, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari.

Sotto questo profilo trova applicazione altra Convenzione stipulata dal TAR Catanzaro ai sensi dell'art. 37 D.L. n 98/2011, conv. in L. n 111/2011, con la

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, per consentire agli specializzandi, che ne fanno richiesta, lo svolgimento di un periodo di *stage* di 100 ore presso il Tribunale. I laureati ammessi a svolgere lo *stage* presso il TAR, al momento, sono due.

### **Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale in particolare: Ambiente e Paesaggio.**

La sezione 1 di questo Tribunale, nella sentenza n.900 del 17 giugno 2023 (la cui massima è disponibile nella rassegna allegata alla presente relazione) ha affrontato il tema dell'impatto sul territorio regionale degli impianti agrofotovoltaici di produzione di energia elettrica.

La pronuncia riveste elementi di particolare interesse e incarna bene quella ormai sempre più frequente tipologia di controversie che vedono in potenziale conflitto fra loro il paesaggio e l'ambiente, nonché quest'ultimo con la biodiversità e gli ecosistemi che la nuova formulazione dell'art. 9 co.2 della Costituzione individua.

Deve premettersi che, mentre "nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e impedita la crescita della vegetazione cosicché il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrofotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e permettere alle macchine da lavoro di compiere l'attività senza impedimenti per la produzione agricola prevista, restando quindi la superficie del terreno permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola".

Trattasi pertanto di impianti che mirano a contemperare l'esigenza della produzione di energia pulita, quale quella derivante dal sole, con quella di evitare un consumo di suolo agricolo sottratto all'uso produttivo.

Nel caso di specie la Sezione ha dichiarato l'illegittimità del diniego espresso dalla Regione sulla base delle due seguenti ragioni:

-la prima si incentra sulla presunta violazione di una disposizione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico la quale vieta la possibilità di occupare con gli impianti oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni;

-la seconda si basa sulla considerazione che la collocazione dell'impianto in questione su una vasta area pari a circa 34 ettari inverte il rischio che la sua realizzazione possa pregiudicare ciclo biologico, catena alimentare e i delicati equilibri dell'avifauna selvatica e della fascia ecotonale presenti sul territorio, attesa la prossimità della stessa area alla Zona a Protezione Speciale "Pollino e Orsomarso".

Il collegio ha ritenuto -in accoglimento delle corrispondenti censure- che:

-la disposizione del QTRP invocata dalla regione è applicabile agli impianti tradizionali che poggiano completamente a terra ma non a quegli innovativi impianti agrifotovoltaici i cui moduli sono infissi al suolo ma elevati da esso a circa 3 metri, così limitando il consumo di terreno agricolo e consentendo al contempo che al di sotto dei moduli possa essere sviluppata una coltivazione;

-sussiste l'eccesso di potere per carenza istruttoria e contraddittorietà poiché, alla luce degli esiti d'una verifica effettuata su incarico del collegio da un tecnico esperto è emerso che:

l'area in esame non presenta i connotati dell'alta naturalità affermati dalla Regione -coincidenti con l'assenza di interventi umani- essendo infatti coltivata a seminativo ed esterna al perimetro tutelato dalla Zona a Protezione Speciale "Pollino e Orsomarso", nonché contigua alla città e ad elementi di antropizzazione;



neppure la Regione avrebbe confutato gli elementi a sostegno del progetto propugnati nella relazione di incidenza ambientale prodotti in sede procedimentale dall'Operatore Economico ricorrente collimanti con la valutazione del verificatore che ha escluso che l'opera possa comportare una modifica ambientale fermo restando che eventuali mutamenti degenerativi nell'area interessata possono essere monitorati.

Infine, la Regione non avrebbe comunque tenuto conto del fatto che, in applicazione delle Linee guida nazionali del 28/12/19 il diniego di realizzazione degli impianti agrifotovoltaici costituisce una *extrema ratio* laddove invece nel caso di specie è mancata una concreta analisi del sito, l'indicazione delle ragioni degli effetti pregiudizievoli per l'ambiente nonché l'individuazione di misure di mitigazione capaci di elidere le riscontrate criticità.

## **Conclusioni**

È dunque un quadro problematico quello che emerge dalla relazione e dai dati in essa illustrati.

Il rafforzamento dell'organico che viene richiesto appare necessario per consentire a questo Tribunale Amministrativo Regionale di svolgere al meglio la propria attività giurisdizionale stante anche la crescita dei dati inerenti il rapporto fra le pendenze esistenti (e attese) e l'attuale, insufficiente numero di magistrati.

L'impegno del TAR è quello di essere sempre più efficienti ed incisivi nell'espletamento della nostra funzione a servizio dei cittadini.

**Dichiaro aperto l'Anno Giudiziario 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria- Sede di Catanzaro.**

---

## RASSEGNA DI MASSIME GIURISPRUDENZIALI

### I SEZIONE

#### AMBIENTE E PAESAGGIO

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 13 giugno 2023, n. 887 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Autorizzazione Unica per impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica – Diniego della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Omesso esame di documenti comunque in suo possesso - Illegittimità**

È illegittimo per difetto di istruttoria il diniego opposto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per asserita mancata acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del sito di insidenza dell'impianto da autorizzare qualora risulti che l'istante aveva consegnato sia direttamente alla Soprintendenza sia alla Regione i relativi documenti e la Soprintendenza non abbia tenuto conto dei documenti comunque in suo possesso senza evidenziare le ragioni della loro eventuale irricevibilità; difatti, anche qualora la Regione non abbia posto tali documenti a disposizione delle Amministrazioni coinvolte mediante caricamento sull'apposita piattaforma informatica, questi erano comunque da ritenersi in possesso della Soprintendenza e, in assenza di esplicitazione di eventuali motivi di irricevibilità, avrebbero dovuto essere comunque valutati a fini istruttori.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 17 giugno 2023, n. 900 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Autorizzazione Unica per impianto agro-fotovoltaico di produzione di energia elettrica – Diniego della Regione – Assenza adeguata istruttoria – Illegittimità**

L'art. 15, punto 4, lett. a), Q.T.R.P., *ratione temporis* applicabile, a mente del quale “*gli impianti realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero, in particolare, nell'ambito di aziende agricole esistenti, non potranno occupare oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni*”

non può trovare applicazione per gli impianti agro-fotovoltaici, avuto riguardo alle peculiarità tecniche a terra di tali impianti, con inseguitori mono-assiali sollevati dal terreno per 3 m. Non è pertanto ravvisabile nella fattispecie un contrasto del progetto con la normativa tecnica prevista nel Q.T.R.P., la quale risulta quindi inconferente, poiché dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici tradizionali realizzati a terra, ma non anche con riferimento agli innovativi impianti agro-fotovoltaici come quelli in esame, i cui moduli sono infissi al suolo ma elevati appunto dallo stesso a circa 3 m, così da ridurre al minimo il consumo del terreno agricolo.

Mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e impedita la crescita della vegetazione cosicché il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e permettere alle macchine da lavoro di compiere l'attività senza impedimenti per la produzione agricola prevista, restando quindi la superficie del terreno permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola.

In applicazione delle linee guida nazionali n. 303 del 28.12.2019, attuative della direttiva 92/43/CEE Habitat e inerenti alla valutazione di incidenza ambientale, il diniego della realizzazione del progetto di impianti agro-fotovoltaici costituisce una *extrema ratio*, mentre nella fattispecie la preclusione alla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è stata disposta in assenza di una concreta analisi del sito di interesse, senza la rigorosa indicazione delle ragioni circa la prospettazione di effetti pregiudizievoli per l'ambiente, essendo l'area di interesse esterna al sito protetto Pollino Orsomarso, e in assenza, ancora, della individuazione di eventuali misure di mitigazione idonee ad elidere le criticità riscontrate, come invece previsto dall'art. 4.3 delle richiamate linee guida.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 17 luglio 2023, n. 1042 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Impianti di smaltimento e gestione di rifiuti – Rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale – Necessità**

**Impianti di smaltimento e gestione di rifiuti – Rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Omessa valutazione di Impatto Ambientale – Anteriorità dell'originaria autorizzazione al d.lgs. n. 152 del 2006 - Irrilevanza**

1. La compatibilità urbanistica ed ambientale di un impianto costituisce presupposto per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 in tema di impianti di smaltimento e gestione di rifiuti, ivi facendosi espresso riferimento all'esigenza di documentare la conformità del progetto di impianto alla normativa urbanistica ed alla valutazione, in sede di conferenza dei servizi, della compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali. Ne consegue che, ove tale compatibilità manchi, detto titolo autorizzatorio non potrà essere rilasciato ovvero, qualora rilasciato precedentemente e carente di valutazione ambientale, non può essere rinnovato, specialmente ove, nel fissare la scadenza, prevede una successiva ricollocazione in aree urbanisticamente compatibili e secondo criteri di compatibilità ambientale.

2. È irrilevante, al fine di escludere la tenutezza di valutazione di impatto ambientale non svolta in sede di autorizzazione per impianti di smaltimento e gestione di rifiuti di cui si chiede il rinnovo, la posteriorità del d.lgs. n. 152 del 2006 alla data di rilascio della pregressa autorizzazione di cui si richiede il rinnovo, qualora il primo rilascio (o eventuali rinnovi) sia avvenuto in epoca successiva alla normativa ambientale di riferimento che ha introdotto la VIA (prima direttiva VIA -Direttiva 85/337/CEE- entrata in vigore il 3 luglio 1988 e peraltro recepita con l. n. 349 del 1986) e, quanto all'ordinanza n. 6377/2007, anche successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2006.

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, Sentenza 1397, 6 dicembre 2023 (Pres. Pennetti, Est. Saracino)**

**Beni culturali – Apposizione del vincolo ex art. 10, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 – Valutazione unitaria dell'area – Legittimità.**

È legittima l'apposizione del vincolo di interesse culturale ex art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 ad un fabbricato adiacente una chiesa antica allorquando, pur non potendosi ravvisare motivi legati all'epoca relativamente recente di realizzazione del citato manufatto, risalente agli anni 1909-1910, e pur non presentando la stessa tecnica muraria del complesso religioso realizzato nel Seicento, nondimeno l'apposizione di tale vincolo sia stata motivata da ragioni di “*continuità stilistica del fabbricato*” con altri edifici della zona di diversa natura, sacra, nobile, popolare.

Qualora, infatti, dalla motivazione del relativo atto e dall'attività istruttoria svolta, emergano le concrete ragioni che giustificano la valutazione unitaria di tale area ed il

manufatto sia ritenuto inserito armonicamente all'interno del c.d. tessuto urbano, tanto da definirlo “*un tassello che concorre a definire il valore identitario di tutto il sistema*”, la valutazione complessiva, pur avvalendosi di concetti giuridici indeterminati, per loro natura connotati da elasticità ed opinabilità, risulta attendibile e dunque sottratta al sindacato da parte del giudice amministrativo.

## **CONTRATTI PUBBLICI**

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 14 febbraio 2023, n. 214 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Enti certificatori e Agenzie formative accreditate ed abilitate a verificare, valutare e certificare le seguenti competenze linguistiche – Interpretazione**

Laddove una gara abbia ad oggetto l'individuazione di Enti certificatori o Agenzie formative accreditate ed abilitate a verificare, valutare e certificare le seguenti competenze linguistiche, il requisito di ammissione costituito dal possesso documentato del “*titolo specifico di Ente certificatore autorizzato e accreditato (...) per il rilascio della certificazione internazionale attinente all'attività didattica sopra menzionata*” è ragionevolmente interpretabile nel senso di riferirsi non già al solo requisito di “Ente Certificatore” indicato dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 3889 del 7.3.2012 (ossia alla “*Casa madre*”) ma al possesso documentato del titolo di Agenzia Formative accreditata presso tale Ente certificatore.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 15 febbraio 2023, n. 235 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Piattaforma telematica – Trasmissione chiarimenti per altri mezzi – Intempestività chiarimenti – Esclusione – Legittimità**

**Contratti pubblici – Possesso dei requisiti - Contratto di avvalimento – Contenuto – Indicazione forniture equipollenti – Precisazione delle caratteristiche delle forniture – Necessità**

1. Qualora la lettera di invito individui una specifica piattaforma telematica come il luogo esclusivo di svolgimento di un'intera procedura di gara, è legittima l'esclusione del concorrente che non ha utilizzato detta piattaforma per riscontrare tempestivamente una richiesta di chiarimenti della Stazione Appaltante, pervenuti pertanto in ritardo per altra via, né può costituire un'esimente le indicazioni contenute nelle norme tecniche di utilizzo della piattaforma in ordine alla sequenza delle operazioni tecniche da compiere sulla piattaforma, laddove ciò non introduca una modalità alternativa all'uso della piattaforma stessa.

2. È nullo il contratto di avvalimento che, per un verso, si riferisca alla generica messa a disposizione di tutti gli strumenti, i beni, le risorse umane e la struttura tecnico – organizzativa di cui è in possesso per consentire l'esecuzione delle prestazioni e, per altro verso, si limiti ad indicare, quali requisiti da fornire, l'esecuzione di forniture equipollenti a quella oggetto dell'appalto e le certificazioni di buon esito forniture, laddove non venga adeguatamente comprovato, anche mediante chiarimenti tempestivamente forniti, la corrispondenza tra l'oggetto delle forniture dell'ausiliaria e l'oggetto dell'appalto in cui viene prestato l'avvalimento.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 7 marzo 2023, n. 340 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Ritiro in autotutela – Revoca o annullamento – Qualificazione**

**Contratti pubblici – Aggiudicazione – annullamento in autotutela – Omessa valutazione dell’interesse pubblico in termini di attualità – Illegittimità**

1. Si ha annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e non revoca quando sia possibile evincere che con il provvedimento di secondo grado, intervenuto dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 32 comma 7 d.lgs. n. 50 del 2016, la Stazione Appaltante abbia contestato all’aggiudicatario la carenza di requisiti che, pur attenendo all’esecuzione del contratto, egli avrebbe dovuto possedere e depositare all’atto della partecipazione alla gara e che, in quanto costituenti requisito di partecipazione -e non solo di esecuzione- devono sussistere sin dalla fase di partecipazione alla gara.

2. È illegittimo il provvedimento di annullamento (o anche di revoca) in autotutela dell’aggiudicazione per mancata disponibilità di requisiti relativi all’esecuzione ma il cui possesso è richiesto sin dalla qualificazione laddove dal tessuto provvedimentale non sia dato evincere neanche in termini indiziari come il mancato possesso di tali requisiti, di cui l’operatore deve disporre *ab origine* giustificati (non riferito al momento della gara bensì) all’attualità la scelta di far venir meno l’aggiudicazione.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 9 marzo 2023, n. 393 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Esclusione dalla gara per mancato pagamento di imposte - Violazione riferibile alla carica di amministratore condominiale – Cessazione della carica nel periodo considerato – Illegittimità**

È illegittima l’esclusione dalla gara per asserita sussistenza a carico del legale rappresentante dell’operatore economico di violazioni alle imposte e tasse superiori ai limiti di legge e definitivamente accertate ai sensi dell’art.80 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove tale violazione era stata attribuita a tale soggetto nella qualità di amministratore di condominio e questi abbia dimostrato che, nel periodo considerato, non rivestiva tale carica ed abbia chiesto e quindi ottenuto la rettifica del dato all’Agenzia delle Entrate, dal momento che quest’ultima attiene ad una situazione *ab origine* erranea e dunque non assimilabile alla diversa ipotesi della regolarizzazione postuma, inidonea a produrre effetto parimenti sanante.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 17 aprile 2023 n. 607 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Contratti pubblici – Gara – Avvalimento – Avvalimento tecnico-operativo – Obbligo delle parti di indicare, a pena di nullità e in modo preciso ed analitico le risorse umane e materiali messe a disposizione dell’ausiliata - Sussiste.**

**Contratti pubblici – Leasing – Nozione, natura giuridica e finalità.**

**Contratti pubblici – Gara – Appalti di servizi – Avvalimento – Avvalimento tecnico-operativo – Disponibilità da parte dell’ausiliaria in favore dell’ausiliata dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio – Ove l’ausiliaria abbia acquisito i mezzi in forza di un contratto di leasing – Legittimità – Ragioni – Circostanza che il bando di gara richieda la disponibilità esclusiva, in capo ai concorrenti, dei suddetti mezzi – Non coincide necessariamente con la relativa proprietà.**

1. In caso di avvalimento tecnico-operativo, il relativo contratto deve essere specifico ed indicare i mezzi messi a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto. Il

contratto di avvalimento, infatti, presenta una funzione non solamente diretta a colmare il gap del concorrente rispetto ai requisiti di partecipazione, procurandosi risorse finanziarie ed operative di cui lo stesso è carente, ma anche e soprattutto a garantire la stazione appaltante sulla serietà ed affidabilità dell'impresa concorrente e dunque sulla sua idoneità ad eseguire correttamente le prestazioni messe in gara.

2. Il contratto di *leasing* integra, in termini generali, un'operazione economica trilaterale in cui un soggetto, utilizzatore, chiede ad una società di *leasing*, concedente, di acquistare presso un fornitore la proprietà di un dato bene, al fine di concederlo in godimento allo stesso utilizzatore dietro versamento di un corrispettivo periodico, conseguendo l'utilizzatore un godimento del bene che è nei confronti delle parti negoziali pieno ed esclusivo.

3. Nel caso in cui la *lex specialis* di una gara di appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di spurgo di condotte fognarie), richieda, ai fini della partecipazione degli operatori economici, la disponibilità esclusiva, in capo ai concorrenti, dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio – rispetto alla quale è consentito l'avvalimento – tale disponibilità non necessariamente può coincidere, ad ogni evidenza, con la proprietà degli stessi mezzi, ma con un titolo giuridico idoneo a consentirne l'utilizzo materiale per la durata dell'appalto. Pertanto, al riguardo, deve ritenersi sufficiente, rispetto alla suindicata prescrizione del bando, la stipula di un contratto di leasing con la quale è stata conseguita, da parte dell'operatore economico interessato, la disponibilità esclusiva dei mezzi, non potendo le società proprietarie concedenti, per il periodo di efficacia dell'operazione economica, sottrarre alla società utilizzatrice il relativo godimento. Quest'ultima, a sua volta, proprio con l'avvalimento si è impegnata a consentire all'ausiliata l'utilizzo materiale degli stessi mezzi, individuati in modo puntuale, nel corso della procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto, ottenendo pertanto l'esclusiva disponibilità dei veicoli. Ne consegue che l'astratta possibilità di perdita *ex post* della disponibilità del bene in capo all'utilizzatore è da considerarsi recessiva rispetto all'interesse alla massima partecipazione alle gare pubbliche correlato al perfezionamento del contratto di avvalimento.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 8 maggio 2023, n. 711 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Avvalimento – Contratto di avvalimento – Mancata sottoscrizione del contratto dall'ausiliata – Deposito in gara del contratto nei termini – Mera irregolarità**

**Contratti pubblici – Avvalimento – Contratto di avvalimento – Avvalimento condizionato al pagamento preventivo delle prestazioni a prezzo di mercato - Nullità**

1. Qualora risulti –e comunque non venga contestato– che l'ausiliaria abbia sottoscritto il contratto di avvalimento entro il termine di presentazione delle offerte e, sempre nello stesso termine, l'ausiliata lo aveva allegato, unitamente alla dichiarazione dell'ausiliaria, nel plico elettronico tempestivamente caricato sulla piattaforma telematica di gara, deve ritenersi che la mancata sottoscrizione del contratto dall'ausiliata, che lo ha poi depositato nel plico, costituisca un'irregolarità che non vale ad inficiare l'ammissione della concorrente alla gara.

2. Sussiste violazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 qualora il contratto di avvalimento preveda che *“L'impresa ausiliata, ove mai dovesse richiedere all'impresa ausiliaria di fornire le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto, dovrà preventivamente erogarne il costo, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria”* e non risultino ulteriori pattuizioni idonee a neutralizzare la portata della prima in quanto, per effetto di tale pattuizione risulta vulnerata la funzione del contratto di avvalimento che

richiede una effettiva, sostanziale ed incondizionata messa a disposizione da parte della ausiliaria delle risorse tecnico – organizzative indispensabili per l'esecuzione del contratto di appalto, nel senso che, come già affermato nella provvisorietà della fase cautelare, la presenza di una tale clausola -in concreto riconducibile, per il riferimento a risorse umane, materiali e tecniche, a previsione tipica dell'avvalimento c.d. operativo- mette seriamente in dubbio l'effettiva possibilità, per il concorrente, di disporre effettivamente dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto onde poter adempiere puntualmente agli obblighi previsti nell'appalto e pone altresì problemi di compatibilità con la responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, subordinata di fatto a eventi esterni alla stazione appaltante e quindi da questa non controllabili, idonei a consentire alla stessa impresa ausiliaria di potersi sottrarre, praticamente *ad nutum*, all'esecuzione delle prestazioni nei confronti dell'ausiliata.

A tal proposito, non è necessaria nel bando la previsione di una specifica sanzione di nullità per il caso in questione laddove il tenore del disciplinare –e prima ancora dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 richiamato che esso richiama- è sufficientemente chiaro nel prevedere l'effettività e coerenza dell'impegno dell'ausiliaria e della relativa responsabilità solidale nei confronti dell'appaltante, a fronte della quale non è ragionevole ritenere che il disciplinare debba prevedere singolarmente la casistica di tutte le ipotesi e le formulazioni che in concreto possano dar luogo ad un contrasto con la suddetta disciplina.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 22 maggio 2023 n. 802 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Contratti pubblici – Gara – Appalti di lavori – Offerte – Punteggio – Certificazione di responsabilità sociale ed etica ex art. 87 D. Lgs. 50/2016 – Scelta del seggio di gara di non attribuire alcun punteggio – Perché la certificazione SA 8000:2014 è attestata da organismi di valutazione della conformità riconosciuti da un Ente di certificazione Europeo – Illegittimità – Ragioni.**

In tema di gare di appalto di lavori, deve ritenersi illegittima la scelta della stazione appaltante di non attribuire alcun punteggio ad una offerta per il fatto che la certificazione di responsabilità sociale ed etica ex art. 87 D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, la certificazione SA 8000:2014 è attestata da organismi di valutazione della conformità riconosciuti da un Ente di certificazione Europeo, piuttosto che – come richiesto dal disciplinare di gara – da un ente certificatore accreditato da SAAS o Amfori BSCI, organismi di controllo americani. In applicazione dell'art. 87, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, devono ritenersi rispondenti allo standard di qualità SA 8000:2014 i certificati rilasciati da un ente accreditato europeo e non in via esclusiva da enti accreditati SAAS.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 1 giugno 2023, n. 843 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Documento di offerta – Carenza di sottoscrizione di un componente di costituendo R.T.I. – Mera irregolarità - Condizioni**

In base all'orientamento, sviluppatosi in particolare in relazione alle procedure di gara telematiche e fatto proprio da questo Tribunale, per cui l'offerta priva di sottoscrizione sarebbe comunque ammissibile quando, in base alle circostanze concrete, la stessa risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico, è legittimo l'operato della Stazione Appaltante che abbia ammesso l'operatore economico per l'assenza della firma di uno dei due componenti del costituendo R.T.I. in alcuni documenti allegati all'offerta tecnica ed economica (distinti dai rispettivi

documenti di offerta), in considerazione [a] delle circostanze concrete della gara e del fatto che si svolge in via interamente telematica previa registrazione dei soggetti del raggruppamento, [b] dell'avvenuta generazione dei documenti delle rispettive offerte, tecnica ed economica, sottoscritte digitalmente dal mandante e dal mandatario e [c] dell'impegno, contenuto nel documento di offerta sottoscritto da entrambi i componenti, di considerare questa come irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento così come previsto nella *lex specialis*.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 29 giugno 2023, n. 947 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Offerta economica – Indicazione dei costi di manodopera in busta diversa da quella pertinente – Dovuta ad impedimento tecnico – Non esclusione del concorrente - Legittimità**

La regola giurisprudenziale per cui l'esclusione automatica del concorrente per omessa indicazione dei costi di manodopera nell'offerta è consentita solo laddove questi abbia la possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica mentre, ove ciò non sia consentito (anche perché comunque sussistono impedimenti oggettivi alla indicazione del dato) non è ammessa l'esclusione automatica è applicabile anche qualora non si dibatta sulla mancata indicazione di costi di manodopera o di oneri di sicurezza ma sull'inserimento del relativo dato in una busta non pertinente e, nel contempo, l'erroneo comportamento del concorrente sia stato necessitato dall'assenza, nella scheda messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nell'ambito della piattaforma telematica, di alcuna casella ove inserire tali dati, rendendo così impossibile il caricamento dei dati nella busta appropriata e imponendo l'inserimento degli stessi in altra busta.

L'eccezione non viene meno nel caso in cui tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, degli accorgimenti previsti a tutela della sicurezza, della salute dei lavoratori e di prevenzione ad interferenze esterne, avrebbe consentito alla Commissione di gara di pervenire ad un'anticipata conoscenza dell'offerta tecnica, violando l'obbligo di separazione tra l'offerta tecnica ed offerta economica viepiù ove, nel caso concreto, la declinatoria del criterio non consenta di affermare con sicurezza che dalla conoscenza anticipata degli oneri di sicurezza o dei costi della manodopera si possa valutare la qualità del segmento dell'offerta tecnica in discussione ed il criterio in questione non assuma peso tale da consentire di ricostruire anticipatamente l'offerta economica nella sua interezza o, quanto meno, in aspetti economicamente significativi onde cioè apprezzarne la consistenza e la convenienza.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 5 ottobre 2023 n. 1206 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Contratti pubblici – Gara – Avvalimento – Per la figura del progettista indicato ex art. 59, comma 1-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 – Impossibilità – Ragioni.**

Negli appalti pubblici, il progettista indicato, ex art. 59 comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, pertanto esso non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea. Sicché per il progettista non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico e che l'avvalimento cosiddetto “a cascata” è escluso.



**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 27 ottobre 2023, n. 1351 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Clausola del bando che impone la necessaria iscrizione di tutti i componenti di un R.T.I. orizzontale – Nullità per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione – Non sussiste**

**Contratti pubblici – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Clausola del bando che impone la necessaria iscrizione di tutti i componenti di un R.T.I. orizzontale – Ripartizione interna dei lavori tra i componenti – Coincidenza tra l’esecutore dei lavori di bonifica e l’unico componente in possesso del requisito – Irrilevanza – Esclusione dalla gara del R.T.I. – legittimità.**

1. La clausola del bando che prevede l’iscrizione all’ANGA quale requisito di partecipazione per tutti i componenti del RTI di tipo orizzontale non è nulla e dunque inefficace in quanto il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8, d.lg. n. 50/2016, non viene violato per quelle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge vigenti, come nello specifico l’art. 212, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” (In tal caso, un intervento consistente nella messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale di un sito è coerente con la suddetta previsione normativa che impone l’iscrizione all’ANGA).

2. Prevedendo l’art. 212 del d.lgs. n. 50 del 2016 impone l’iscrizione all’ANGA anche per le attività di bonifica di siti, è corretto l’operato della Stazione Appaltante che esclude il concorrente dalla gara qualora uno dei componenti il costituendo RTI orizzontale sia carente di tale iscrizione a prescindere dalle specifiche lavorazioni da offrire (e dunque del fatto che le lavorazioni di bonifica debbano essere svolte dal solo componente il RTI dotato di tale qualificazione), in quanto la presenza di RTI non fa venir meno l’unicità della prestazione o la natura di RTI orizzontale e dunque l’applicabilità della disciplina di tali raggruppamenti, nel quale ciascun operatore economico dev’essere in grado, per le competenze possedute, di partecipare all’esecuzione dell’unica prestazione, di modo che, laddove la gara non preveda lotti o ripartizioni comunque funzionali delle attività ma soltanto le categorie e classifiche richieste e l’elenco delle principali attività oggetto di intervento (ovviamente da non assimilare a ripartizione funzionale), la ripartizione dei lavori tra i componenti del RTI assume rilievo meramente interno, riconducibile unicamente alla piena facoltà di organizzazione imprenditoriale dell’attività ma irrilevante sul versante dell’unicità della prestazione individuata dalla Stazione Appaltante quale oggetto dell’appalto.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 30 ottobre 2023 n. 1353 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Contratti pubblici – Gara – Nomina del Rup quale membro della commissione di gara - Possibilità – Nel caso di procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Sussiste – Condizioni.**

L’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Il precetto è stato poi integrato in sede di correttivo dall’art. 46, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 56/2017, secondo cui la “la nomina del rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

In contrapposizione all'orientamento teso a configurare una secca inconciliabilità tra le funzioni del Rup e l'incarico di componente o di presidente della commissione, deve ritenersi che l'incompatibilità prevista dall'art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad evitare commistioni tra la fase di predisposizione degli atti di gara e la fase di valutazione delle offerte, debba sussistere in concreto, mediante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente e delle attività di valutazione delle offerte.

È pertanto legittima la nomina della commissione di gara, ove il Rup sia stato nominato componente e non abbia partecipato alla predisposizione degli atti della gara stessa, essendo tale attività riconducibile invece al precedente Rup.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 15 novembre 2023 n. 1440 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Contratti pubblici – Gara – Esclusione – Ove il provvedimento sia stato adottato dal R.U.P. – Illegittimità per vizio di incompetenza – Fattispecie.**

È illegittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una gara di appalto, nel caso in cui sia stato adottato dal R.U.P., previa rivalutazione dell'offerta del concorrente interessato. L'attività di valutazione dell'offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della commissione di gara e non del R.U.P., in linea con quanto disposto dall'art. 77, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016 e in uno all'art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla P.A. appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all'attività specialistica rimessa ai commissari; discende la non conformità a legge della impugnata esclusione, per vizio di incompetenza, avendo, nel caso di specie, il responsabile del procedimento – onde pervenire alla medesima esclusione – rivalutato l'offerta tecnica del concorrente interessato, concludendo che essa conteneva delle varianti non ammissibili

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, Sentenza n. 1596, 6 dicembre 2023 (Pres. Pennetti, Est. Saracino)**

**Contratti pubblici – Esclusione – Oneri della sicurezza e costi della manodopera – Art. 5, d.lgs. 36/2023 - Principio della buona fede e della tutela dell'affidamento incolpevole.**

In tema di obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esclusione di una ditta individuata come miglior offerente all'esito di una prima fase della gara ed a seguito di attivazione di soccorso istruttorio in favore delle ditte partecipanti che non abbiano indicato tali costi, ove emerga che tale omissione, posta dalla amministrazione aggiudicatrice a base della citata esclusione - decisa a seguito della segnalazione dell'unica ditta che abbia indicato le menzionate voci di costo - sia dipesa da impossibilità giuridica, da intendersi come inesigibilità da parte dell'operatore economico di porsi in contrasto con quanto previsto dalla *lex specialis di gara*.

Allorquando, difatti, dalle allegazioni versate agli atti di causa risulti che il bando, il disciplinare e la modulistica predisposta per la formulazione dell'offerta abbiano ingenerato – in tutti gli operatori partecipanti alla gara tranne uno – confusione ed incertezza interpretativa circa l'applicabilità o meno del generale principio della obbligatorietà dell'indicazione di tali voci, va salvaguardato, nel solco di quanto disposto dall'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023, il principio della

buona fede e della tutela dell'affidamento incolpevole come limite al potere amministrativo.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 27 dicembre 2023, n. 1712 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Contratti pubblici – Avvalimento di garanzia e tecnico-operativo – Contratto di avvalimento – Generica previsione di messa a disposizione di mezzi e risorse – Nullità Contratti pubblici – Avvalimento c.d. “Esperienziale” – Presupposti di ammissibilità**

1. Laddove l'avvalimento si configuri, oltre che in termini di garanzia, anche come avvalimento tecnico-operativo, attenendo alla capacità tecnica e professionale del concorrente, è nullo il relativo contratto che, pur contemplando l'obbligo di fornire tutti i requisiti previsti dal bando di gara *“mettendo effettivamente e concretamente a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari. In particolare, sarà fornito e messo a disposizione parte del seguente requisito, mezzi e risorse (...)”* senz'altro specificare nonché l'impegno dell'ausiliaria *“a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell'affidamento anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara di durata dell'appalto”* non indica -neanche genericamente- le risorse che concretamente vengono messe a disposizione, che dunque non risultano individuate né individuabili, atteso che in tal modo non si evita che l'avvalimento si trasformi in una "scatola vuota".

2. Non si ha avvalimento c.d. “esperienziale” di cui all'art. 89, comma 1, d.lg. n. 50 del 2016 qualora le prestazioni non attengono ad un'esperienza professionale stricto sensu intesa, cioè collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o «professionali», può trovare applicazione e si sia invece in presenza di un qualsivoglia requisito basato su una pregressa esperienza operativa od economico-imprenditoriale del concorrente, mantenendosi in tal caso nell'ambito del generico avvalimento operativo.

## **GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 30 novembre 2023 n. 1551 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Ricorso -Notifica a mezzo PEC – Momento in cui deve ritenersi perfezionata per il notificante – Individuazione.**

Ai sensi dell'art. 147, commi 2, 3, c.p.c., per come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e applicabile *ratione temporis* al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., *“Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”*. Ne consegue che la notificazione, per il notificante, si deve considerare perfezionata nel momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 6 marzo 2023 n. 314 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Da ingiustificato rifiuto della P.A. di stipulare il contratto di appalto – Domanda – Può essere accolta – Ragioni – Fattispecie.**

Può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, avanzata nei confronti dell'Amministrazione, dal concorrente risultato aggiudicatario di una gara di appalto di lavori, nel caso in cui, nonostante che la ditta interessata abbia trasmesso alla stazione appaltante, in tempo utile, tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'accordo negoziale, la P.A., a fronte di ripetuti solleciti, sia rimasta inerte, e, sostanzialmente, si sia definitivamente rifiutata di stipulare il contratto di appalto e di consegnare i lavori.

## **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 12 aprile 2023, n. 581 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Ordinanza contingibile e urgente – Messa in sicurezza strada – Contestazione pertinenza condominiale – Prova**

In caso di ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza di una strada di accesso ad un condominio, il ricorrente che contesti il difetto di legittimazione passiva (e dunque il travisamento fattuale del provvedimento) e voglia vincere la presunzione di condominialità ha l'onere di fornire la prova della proprietà esclusiva di soggetti terzi, non risultando determinanti, a tal fine, né le risultanze dell'eventuale regolamento di condominio, né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino. Ciò in quanto l'art.1117 c.c. introduce una presunzione di condominialità dei beni che sono per titolo o per loro natura destinati ad un utilizzo promiscuo da parte dei condomini, contenendo un'elencazione meramente esemplificativa delle parti comuni e suscettibile, dunque, di essere integrata anche da beni non menzionati nella norma o nel regolamento condominiale.

La prova non sussiste se la strada di viabilità, collocata nella medesima particella ove insiste il fabbricato, è funzionale all'accesso al condominio e dunque oggettivamente destinata al servizio comune delle unità immobiliari di proprietà individuale e dunque al godimento collettivo dei condomini e non sia stata comprovata la sua destinazione iniziale a proprietà esclusiva di soggetti terzi ovvero il suo trasferimento ad altri soggetti.

**T.a.r. Calabria - Catanzaro, Sez. I - sentenza 10 luglio 2023 n. 1005 (Pres. Pennetti, Est. Levato)**

**Comune e Provincia – Ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000 – Per la rimozione di un manufatto in eternit – Nel caso di sottoscrizione apposta da un funzionario comunale – Illegittimità, per vizio di incompetenza.**

È illegittima, per vizio di incompetenza, una ordinanza contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54, D. Lgs. n. 267 del 2000, con la quale è stata ingiunta la rimozione immediata – per ragioni di tutela della salute pubblica e per scongiurare le conseguenze negative della dispersione nell'aria di fibre di amianto – di un manufatto in eternit, nel caso in cui sia stata sottoscritta da un funzionario comunale (nella specie, si trattava del responsabile del Servizio Manutenzione dell'Area Ambiente e Territorio del Comune). Per l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti sussiste, infatti, la esclusiva competenza del Sindaco, quale Ufficio del Governo.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 27 novembre 2023, n. 1524 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Noleggio con conducente – Revoca – Istruttoria – Circostanziata denuncia di associazioni di noleggiatori e dichiarazione comodante di non uso della rimessa – Sufficienza**

**Noleggio con conducente – Revoca – Contestazione della legittimità – Onere del principio di prova a carico del ricorrente – Contenuto**

1. È legittima la revoca della licenza di noleggio con conducente che sia basata su un compendio istruttorio costituito da denuncia circostanziata di associazioni di noleggiatori (recanti allegazione di fotografie del mezzo oggetto della licenza da cui emerga una continuità di servizio in località esorbitanti il territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'ambito principale e, per la loro frequenza, risultano incompatibili con il rispetto del vincolo territoriale, nonché dichiarazione del comodante dell'immobile adibito a rimessa nel territorio comunale che ha rilasciato la licenza nella quale è dichiarato che l'immobile oggetto di comodato gratuito non è mai stato utilizzato dal comodatario per uso rimessa. In tale quadro, l'aver il titolare della licenza stipulato contratto con società conferitaria che lo vincola stabilmente a prestare servizio in ambito territoriale significativamente distante dal territorio comunale o provinciale corrobora l'assunto dell'Amministrazione circa l'insussistenza del radicamento territoriale.

2. Il ricorrente che intenda contestare utilmente la revoca della licenza di noleggio con conducente per non aver il titolare mantenuto il radicamento nell'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato la licenza ha l'onere, oltre alla mera contestazione dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si è radicata l'azione amministrativa, di offrire - a sostegno della pretesa azionata in giudizio - adeguati riscontri probatori quantomeno rispetto agli elementi dei quali ha una disponibilità pressoché piena (es.: fatture a favore di persone o società del territorio, ricevute di distributori di carburante nel territorio provinciale, fatture per la manutenzione del veicolo ecc.), mentre non sono sufficienti i fogli di servizio, peraltro recanti il nome dell'autista diverso dal titolare della licenza e firmati solo dall'autista stesso, che non costituiscono atti pubblici fidejacenti fino a querela di falso non costituiscono prova sufficiente del mantenimento di un radicamento rispettoso del vincolo di territorialità con il Comune che ha rilasciato la licenza.

## **PUBBLICO IMPIEGO**

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 23 ottobre 2023, n. 1317 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Dipendenza di patologia da causa di servizio – Confusione tra patologia oggetto dell'istanza e patologia oggetto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio – Illegittimità**

Pur con l'ampia discrezionalità consustanziale alla natura dei relativi apprezzamenti, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di accertamento della dipendenza di patologia da causa di servizio laddove, dalla documentazione allegata, emerga discrasia tra le patologie oggetto di istanza e quelle effettivamente accertate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. Pertanto, laddove non emerga che tale difformità sia in concreto meramente apparente e non reale, sfocia in un vero e proprio travisamento fattuale che, in sostanza, genera complessiva incertezza sulla linearità e corretta consequenzialità del procedimento seguito dall'Amministrazione.

## **PUBBLICA SICUREZZA**

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 7 marzo 2023, n. 337 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Porto d'armi – Diniego – Controlli con soggetti controindicati – Proiezione del controllo in termini attualità – Obbligo di valutazione – Sussiste.**

È censurabile l'operato dell'Amministrazione che aveva denegato la licenza di porto d'armi valorizzando, per rigettare l'istanza, un unico controllo risalente nel tempo con soggetto a sua volta legato da rapporti di parentela a persona controindicata, senza tener conto di sopravvenienze circostanziate, allegate dall'istante e potenzialmente idonee a rendere non più attuale la reale valenza di tale controllo.

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 20 luglio 2023, n.1056 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Licenza nomina a guardia particolare giurata e porto di pistola a tasso ridotta – Diniego – Frequentazioni con soggetti controindicati – Mancata valutazione di controdeduzioni che escludono il dato fattuale a base della controindicazione – Illegittimità**

È illegittimo per carenza istruttoria il diniego della licenza di nomina a guardia particolare giurata e porto di pistola a tasso ridotta nel caso in cui, a fronte di preavviso di rigetto basato su plurimi controlli con soggetti controindicati, parte ricorrente abbia fornito elementi puntuali idonei a ritenere insussistenti il dato fattuale valorizzato dall'Amministrazione e questa non abbia fornito, in sede provvedimentale, alcuna controdeduzione in merito alla valutazione delle suddette deduzioni né abbia svolto alcun approfondimento di cui dar conto nel provvedimento finale.

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, Ordinanza n. 718, 15 dicembre 2023 (Pres. Pennetti, Est. Saracino)**

**D.A.SPO. – Presupposti – discrezionalità amministrazione – rilevanza di volontà emulativa di opera cinematografica.**

Con riferimento al provvedimento del Questore di divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO.), sussiste in sede cautelare il requisito del *fumus boni iuris* qualora la condotta del tifoso posta a base del provvedimento questorile impugnato si sia sostanziata esclusivamente nell'intonare con un megafono un inno - cantato coralmemente da una tifoseria sugli spalti d'uno stadio nelle scene di una nota produzione cinematografica - atteso che la citata condotta, sebbene rappresenti certamente contegno stigmatizzabile per i contenuti del suddetto inno, tuttavia, non risulterebbe in concreto sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 ove dagli atti di causa possa evincersi, da un lato, che tale contegno sia frutto di volontà emulativa delle scene del film, dall'altro, che il medesimo contegno non sia stato seguito o accompagnato da alcun episodio di violenza nel senso richiesto ai fini dell'applicazione del D.A.SPO.

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, Sentenza n. 1702, 27 dicembre 2023 (Pres. Pennetti, Est. Saracino)**

**Misure di prevenzione - Avviso orale – Adozione – Presupposti – Difetto di istruttoria e motivazione.**

È illegittimo il provvedimento dell'avviso orale disposto nei confronti di soggetto che - in preda ad uno scompenso psicotico accertato dai competenti organi sanitari - sia stato deferito all'autorità giudiziaria penale per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata, danneggiamento, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, per comportamenti che hanno reso necessaria nell'immediato l'applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio.

Laddove, infatti, dalla motivazione non emerga che il Questore abbia tenuto in debita considerazione le pregresse condizioni psichiatriche che hanno indotto l'interessato a tenere le citate condotte per le quali, all'epoca della notifica del provvedimento, era ancora pendente il procedimento penale, poi definito con sentenza di assoluzione per non imputabilità attesa la ravvisata incapacità di intendere e di volere per i fatti oggetto di imputazione, si configura il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficienza motivazionale stante la mancanza di fatto di una compiuta prognosi sulla pericolosità sociale legittimante l'esercizio del potere di adozione della misura di prevenzione ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

## **SERVIZIO DI TESORERIA**

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 31 luglio 2023, n. 1094 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Servizio di tesoreria – Proroga tecnica – Consenso del tesoriere – Necessità – Acquiescenza – Domanda di accertamento cessazione alla scadenza naturale – Infondatezza.**

**Servizio di tesoreria – Proroga tecnica – Reiterazione – Domanda di fissazione giudiziale termine di scadenza – Ammissibilità – Lesione della buona fede oggettiva – Fondatezza della domanda**

1. A fronte di plurime determinazioni di disporre la proroga tecnica del servizio di tesoreria il Tesoriere non può mai essere obbligato a soggiacere alla unilaterale ed arbitraria volontà dell'amministrazione di estendere temporalmente gli effetti del rapporto, tanto meno alle medesime condizioni del contratto originario. Non di meno, una volta che non abbia manifestato alcun dissenso ma abbia inteso prestare il proprio consenso, prestandovi sostanzialmente acquiescenza e continuando a svolgere in continuità detto servizio non può quindi presentare domanda giudiziale di accertamento della cessazione alla sua scadenza naturale.

2. È fondata la domanda del Tesoriere tendente a fissare un termine di definitiva scadenza a seguito di plurime proroghe tecniche del contratto di tesoreria laddove le condizioni contrattuali non siano più attuali per essere il contesto normativo e di mercato notevolmente mutato rispetto a quello nel quale erano state convenute le originarie pattuizioni e il mantenimento del rapporto alle pattuizioni originarie (proprio dell'istituto della proroga) finisca per arrecare all'istituto gerente un sacrificio che supera quanto sia esigibile dall'Ente.

In tal caso la domanda può trovare fondamento nei principi costituzionali -in particolare di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. che, imponendo di considerare l'autonomia privata come strumento per perseguire interessi conformi ai valori di fondo cui l'ordinamento si ispira, consentono di considerare i principi di correttezza e buona fede

intesi in senso costituzionalmente orientato, come strumenti idonei al giudice di poter intervenire sempre più incisivamente sul governo del contratto sindacando l'assetto degli interessi definito dai contraenti. Ciò in quanto la buona fede oggettiva opera in senso bidirezionale e dunque anche nei confronti dell'Ente pubblico che, nelle more dell'esercizio in proroga, deve adoperarsi per assumere tutte le iniziative concretamente praticabili per individuare il nuovo affidatario del servizio di tesoreria, onde limitare al minimo indispensabile il sacrificio imposto alla controparte.

## **UNIVERSITA' E RICERCA**

**T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I – sentenza 30 novembre 2023, n. 1552 (Pres. Pennetti, Est. Gaglioti)**

**Istruzione universitaria – Frequenza congiunta del dottorato di ricerca e della scuola di specializzazione in ambito medico – Ammissibilità**

**Istruzione universitaria – Divieto di frequenza congiunta del dottorato di ricerca e della scuola di specializzazione in ambito medico – Regolamento interno dell'Ateneo riprodotto norma regolamentare non più vigente perché contrastante con la normativa primaria – Disapplicabilità in sede giurisdizionale.**

1. È illegittimo il provvedimento dell'Ateneo che preclude la frequenza congiunta del dottorato di ricerca e di un corso di specializzazione medica richiamando, per un verso, una disposizione normativa (l'art. 142 del R.D. 31.8.1933 n. 1592, recante divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di laurea) oramai derogata, quanto alla branca medica, dall'art. 4 comma 6-bis della l. n. 3.7.1998 n. 210 (che si pone in termini di specialità rispetto ad un sistema che, nel complesso, non consente la frequenza congiunta di dottorato e scuole di specializzazione, consentendo nell'ambito medico la "frequenza" congiunta del dottorato di ricerca e della scuola di specializzazione medica, con formulazione neutra rispetto al dato cronologico della posteriorità, contemporaneità o anteriorità dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione ovvero al dottorato di ricerca) e, per altro verso, richiama una disposizione secondaria (l'art. 7 del D.M. 45 del 2013) peraltro da tempo annullata in sede giurisdizionale.

2. In tema di frequenza congiunta tra dottorato di ricerca e scuola di specializzazione medica, laddove la normativa interna dell'Ateneo riproduca il contenuto dell'art. 7 del D.M. n. 45 del 2013, che vietava detta frequenza ed è stato da tempo annullato in sede giurisdizionale, ben può il Giudice, rilevato il contrasto dello stesso con la normativa primaria, disporre la disapplicazione e -sterilizzata tale fonte- rilevare il contrasto diretto tra il provvedimento impugnato e la normativa legislativa sopra richiamata, con quanto di conseguenziale in ordine all'esito del ricorso.



## II SEZIONE

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 3 febbraio 2023, n.179 (Pres. Iannini, Est. Bucca)  
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - PROVA D'ESAME - PROVA SCRITTA -  
PARTECIPAZIONE - IMPEDIMENTO PER COVID 19**

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l'osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati. Costituisce, infatti, principio d'ordine generale, immanente nel sistema, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 10 novembre 2023, n. 1424 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI –  
GRADUAZIONE PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL CANDIDATO – MANCATA PREVISIONE  
NEL BANDO**

I criteri di valutazione dei titoli di una selezione devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative. Al riguardo, qualora il bando e il regolamento ivi citato predeterminino i punteggi da riconoscere ai concorrenti per una serie di voci, la commissione valutatrice non può che adeguarsi a siffatti criteri, senza alcuna possibilità di graduare il punteggio da riconoscere al candidato nell'ambito di un punteggio massimo, laddove il bando non conceda tale potere. In un tale contesto, a seguito del riconoscimento dell'ammissibilità e della valutabilità di un determinato titolo professionale da parte della commissione, doveva conseguire l'attribuzione, in favore del concorrente, del corrispondente punteggio predeterminato in sede regolamentare e riportato nel bando di gara, senza poter dare ingresso a graduazioni.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 1669 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO – ATTO  
VINCOLATO – PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

L'esclusione da una procedura selettiva disposta per ravvisata assenza di un requisito richiesto dal relativo bando costituisce atto del tutto vincolato e la relativa istruttoria si esaurisce nel riscontro del difetto del possesso di detto requisito, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti. Invero, quando la previsione contenuta nel bando è riproduttiva della previsione contenuta nella norma attributiva del potere, la *lex specialis* non può che essere del tutto legittima. Difatti, in mancanza del possesso requisito richiesto, l'esclusione costituisce doverosa applicazione di una prescrizione del bando, a sua volta riproduttiva di una univoca e vincolante prescrizione normativa, che deve trovare applicazione in virtù del principio di legalità.

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 27 marzo 2023, n. 521 (Pres. Est. Tallaro)  
CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO DI SERVIZI – OFFERTA ECONOMICA – SOSTENIBILITÀ**

La sostenibilità economico-finanziaria dell'attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l'impugnazione immediata del bando, non può essere valutata tenendo conto di elementi occasionali, quali la possibilità di proroga per un anno del contratto o l'eventualità che l'Amministrazione attribuisca ulteriori servizi; tali elementi, infatti, farebbero dipendere, irragionevolmente, la sostenibilità economico-finanziaria da un evento futuro ed incerto, peraltro collegato alla discrezionalità dell'Amministrazione. Né la sostenibilità economica può essere valutata tenendo conto di misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende; si determinerebbero, altrimenti, effetti distorsivi della concorrenza (nel caso di specie, una società aveva impugnato il bando di una procedura aperta per l'affidamento di un servizio dolendosi della non sostenibilità economico finanziaria dell'appalto: l'importo posto a base della procedura sarebbe stato manifestamente insufficiente per formulare un'offerta non in perdita, in rapporto all'investimento iniziale stimato dall'amministrazione).

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 632 (Pres. Correale, Est. Ugo)  
CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO DI SERVIZI - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA**

In materia di appalti pubblici, deve reputarsi sempre consentito alla stazione appaltante, che non abbia maturato un completo e definitivo convincimento dalle prime giustificazioni fornite dal concorrente sottoposto a verifica di anomalia, richiedere ad esso ulteriori spiegazioni o chiarimenti. In altri termini, fino a quando la stazione appaltante non ritenga di poter esprimere un giudizio definitivo di anomalia dell'offerta, essa ha la piena facoltà di richiedere al concorrente ulteriori spiegazioni o chiarimenti. Il legittimo svolgimento del procedimento di verifica presuppone, così, l'effettività del contraddittorio con il concorrente soggetto a verifica, che ben può articolarsi in più fasi successive alla prima richiesta di chiarimenti.

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 3 gennaio 2023, n.5 (Pres. Iannini, Est. Tallaro)  
EDILIZIA - SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI AREA CONFINANTE - OBBLIGO DELLA P.A. DI VERIFICARE L'ABUSO E DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO**

Il proprietario di un'area confinante rispetto a quella sulla quale viene realizzata un'attività edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole può pretendere che il Comune adotti le misure repressive o, comunque, che emetta un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni della mancata attivazione. In ipotesi, quindi, di segnalazioni circostanziate e documentate, l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell'abuso, della cui conclusione deve essere dato conto, sia essa nel senso dell'effettivo esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente. Di conseguenza, in caso di inerzia del Comune nell'attivazione di tali poteri, il proprietario confinante può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 30 ottobre 2023, n. 1361 (Pres. Correale, Est. Carchedi)**

**EDILIZIA – ABUSI EDILIZI – VERIFICA DI CONFORMITÀ EX ART. 36 D.P.R. N. 380 DEL 6 GIUGNO 2001 - DOPPIA CONFORMITÀ**

In materia edilizia, in caso di istanza di accertamento di conformità *ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001*, oggetto dell'accertamento, da parte dell'amministrazione, è la c.d. "doppia conformità" dell'intervento edilizio, che deve rispettare le prescrizioni urbanistiche vigenti, tanto al momento della realizzazione dell'abuso, quanto al momento della presentazione della domanda. Tale accertamento deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità. Ne discende che ciò che deve essere scrutinato dall'amministrazione non è la conformità di detto intervento al titolo edilizio originario eventualmente esistente (conformità, questa, ovviamente esclusa in partenza dalla stessa situazione di fatto sottesa all'istituto), bensì la sua conformità, sia al tempo della realizzazione dell'attività edificatoria ulteriore, sia al tempo della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile. È conseguentemente illegittimo il diniego dell'accertamento di conformità che sia basato sulla contestazione, da parte dell'amministrazione, della sussistenza dei presupposti per il rilascio del pregresso permesso di costruire, non annullato in autotutela dall'amministrazione.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 7 novembre 2023, n. 1409 (Pres. Correale, Est. Carchedi)**

**EDILIZIA – TERMINE DI EFFICACIA DEL PIANO REGOLATORE – VINCOLO A VERDE PUBBLICO – VINCOLO CONFORMATIVO A TEMPO INDETERMINATO**

L'art. 17, comma 1, l. n. 1150 del 17 agosto 1942 va inteso nel senso che le previsioni contenute nello strumento attuativo, che comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata, rimangono efficaci a tempo indeterminato e costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo. Ed ancora, la destinazione di un'area a verde pubblico configura un vincolo di carattere conformativo funzionale all'interesse pubblico generale ed avente validità a tempo indeterminato. Da tale ricostruzione discende che la validità a tempo indeterminato dei vincoli di verde pubblico, apposti dalla pianificazione generale, è estensibile anche agli strumenti urbanistici attuativi, proprio ai sensi dell'art. 17, l. n. 1150 del 1942, che stabilisce il principio generale dell'ultrattività delle prescrizioni aventi natura conformativa dell'assetto territoriale e proprietario del comparto, conferendo loro una valenza del tutto analoga a quella propria dei vincoli introdotti dal piano regolatore generale.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 6 dicembre 2023, n. 1595 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**EDILIZIA – ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA - RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA DELLA REALTÀ FATTUALE – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ANCHE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 12 MESI E SENZA DOVER ESTERNARE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE**

Qualora il titolo abilitativo sia stato conseguito sulla base di una non veritiera rappresentazione dei fatti mediante dichiarazione mendace, che ha falsato la percezione

della realtà o la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, inducendo l'amministrazione a rilasciare il provvedimento favorevole, il potere di annullamento in autotutela non risulta confinabile entro il perimetro dell'art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241 del 1990. Di conseguenza, l'amministrazione può esercitare il proprio potere di autotutela oltre il termine di dodici mesi, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in una tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in *re ipsa*, e senza necessità di comparare gli interessi dei soggetti che subiscono l'atto di autotutela con l'interesse pubblico, in quanto il conseguimento di un vantaggio, sulla base della falsa rappresentazione della realtà, esclude che possa ritenersi sussistente un legittimo affidamento. Infine, nell'ipotesi di specie non vi è la necessità del giudicato penale, se la falsa rappresentazione della realtà non integri necessariamente un fatto di rilevanza penale e sia imputabile a dolo, ovvero anche solo a colpa grave del privato e non sussista una colpa dell'amministrazione precedente.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1602 (Pres. Correale - est. Tallaro)**

**EDILIZIA – CILA E SCIA – AUTOTUTELA**

L'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, quanto piuttosto deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio; essa si differenzia dalla SCIA, in quanto rispetto alla CILA il Comune può esercitare un potere meramente sanzionatorio, mentre nel caso della SCIA, il potere può essere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela. Tutto ciò non fa venir meno il potere del Comune di verificare il contenuto della CILA per accertare se il suo uso sia conforme all'intervento da realizzare; nondimeno, nel caso non risulti legittimo in quanto necessitante di un permesso di costruire o totalmente precluso dallo strumento urbanistico, la CILA non può né essere annullata, né inibita, con la conseguenza che il Comune può solo sanzionare l'intervento, una volta realizzato, o perché in assenza di titolo idoneo (il permesso di costruire) o perché in difformità rispetto agli strumenti urbanistici applicabili.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 1667 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**ELARGIZIONI PUBBLICHE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – CONCESSIONE E REVOCA CONTRIBUTI – QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTO**

In materia di concessione e revoca di sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo, sul presupposto di un dedotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, ovvero in tutti i casi in cui la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e si verta in ipotesi di inadempimento degli obblighi, cui è subordinata l'attribuzione del beneficio. Invero, la situazione giuridica sottesa non muta quando siano in rilievo atti dell'amministrazione concedente formalmente qualificati come revoca, ovvero decadenza, risultando rilevante non il *nomen iuris* dell'atto, ma la circostanza che si tratti o meno dell'inadempimento di obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, ord. 27 marzo 2023, n. 537 (Pres. Tallaro, Est. Bucca)**

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE – INDENNITÀ DI ESPROPRIO – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – IMPIANTI EOLICI**

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui la parte privata si dolga della perdita di valore dei terreni presso cui è stato ubicato un impianto eolico, rivendicando l'indennità di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 senza contestare il progetto di ubicazione del parco eolico, né deducendo l'illegittimità, nemmeno *incidenter tantum*, dei provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 6 novembre 2023, n. 1398 (Pres. Est. Correale)**  
**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – INTERESSE A RICORRERE – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE – CONDIZIONI DELL'AZIONE – ATTO ENDOPROCEDIMENTALE – IMMEDIATA E AUTONOMA LESIVITÀ ATTO**

Per l'istaurazione di un giudizio di legittimità innanzi alla giurisdizione amministrativa, non è sufficiente la legittimazione ad agire del ricorrente, quale ente esponenziale, dedito alla cura di un interesse collettivo giuridicamente rilevante, ma è necessario l'ulteriore requisito richiesto, costituito dall'interesse attuale a ricorrere. È noto, infatti, che l'interesse a ricorrere, che deve persistere per tutto il corso del giudizio, richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte ricorrente prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo amministrativo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti astrattamente pregiudizievoli, ma futuri, per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire dall'immediato annullamento dell'atto impugnato. Esso postula che l'atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione "attuale" della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che non sussiste - con conseguente inammissibilità del ricorso - quando l'atto, ancorché avente natura provvedimento, sia privo di immediata ed autonoma lesività. Pertanto, deve essere esclusa l'autonoma impugnabilità di atti (tra i quali rientrano quelli endoprocedimentali), che non siano immediatamente lesivi e che possano produrre effetti lesivi solo al momento dell'emanazione di un successivo, ulteriore e/o eventuale, provvedimento amministrativo.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 10 novembre 2023, n. 1423 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – MANCATA COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE INTIMATA – INADEMPIMENTO ORDINANZE COLLEGIALI ISTRUTTORIE – IMPLICITO RICONOSCIMENTO DEI FATTI NON CONTESTATI – ARGOMENTI DI PROVA**

Il comportamento inerte dell'amministrazione, non costituitasi in giudizio e inadempiente alle ordinanze collegiali istruttorie del Collegio, è da valutare sulla base di quanto sancito dall'art. 64, comma 4, c.p.a., che attribuisce al giudice il potere di trarre argomenti di prova dal comportamento serbato dalla parte resistente nel corso del giudizio, nonché sulla base della documentazione versata in atti dalla ricorrente. Di conseguenza, l'assenza di difesa da parte dell'amministrazione intimata può essere letta in coerenza con il principio di non contestazione, ed ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., il giudice può dedurre da ciò argomenti di prova sfavorevoli alla parte che non ha avanzato alcuna argomentazione a propria difesa, potendosi ragionevolmente dedurre che l'amministrazione intimata non avesse alcuna difesa utile da opporre, rispetto a quanto dedotto ed argomentato dalla parte ricorrente.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 1640 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN GIUDIZIO – PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA – ATTI DELLA SEQUELA PROCEDIMENTALE**

È inammissibile l'integrazione motivazionale in giudizio del provvedimento amministrativo, effettuata mediante atti processuali e scritti difensivi. Invero, ha natura di atto processuale, non appartenente alla sequela procedimentale che ha condotto all'emanazione del provvedimento impugnato, la nota dell'amministrazione indirizzata al legale per consentirgli di approntare la difesa dell'amministrazione. Nel dettaglio, nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile solo se è veicolata dagli atti del procedimento, oppure dall'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 1735 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTO**

L'avvenuta messa a disposizione, ed il conseguente ritiro, della documentazione oggetto dell'istanza di accesso determina una condotta della parte pubblica intimata, successiva all'instaurazione del ricorso, che risulta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio dal privato, che comporta la cessazione della materia del contendere. Al contrario, la sopravvenuta carenza di interesse si determina quando un'eventuale successiva attività amministrativa non soddisferebbe più il diritto o l'interesse legittimo esercitato, in quanto non possa più prodursi alcun risultato utile per la parte ricorrente.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1600 (Pres. Correale, Est. Carchedi)**

**ISTRUZIONE PUBBLICA – FORMAZIONE DELLE CLASSI – CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE – REQUISITI MINIMI DI NUMERO DI ALUNNI**

L'art. 2, d.m. n. 201 del 27 maggio 2001 dispone che le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi. Pertanto, il richiamo operato da tale norma comporta l'applicazione, ai corsi ad indirizzo musicale, del d.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, il cui art. 11 dispone che le classi prime delle scuole secondarie di I grado sono costituite con non meno di 18 alunni, mentre si costituisce un numero di classi seconde e terze con un numero medio di alunni per classe pari o superiore a 20. Di conseguenza, il quadro normativo, come sopra delineato, conduce a ritenere che l'attivazione o il mantenimento dei corsi di strumento musicale sono condizionati dalla presenza degli stessi requisiti minimi di numero di alunni previsti per la formazione delle classi ordinarie.

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, ord. 23 marzo 2023, n. 138 (Pres. Est. Tallaro)**

**ISTRUZIONE PUBBLICA – ATTO AMMINISTRATIVO – SOSTEGNO – PORTATORE DI HANDICAP**

Se è vero che l'ordinamento appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell'automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave; al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario

contemperamento dei diversi interessi in gioco. È dunque illegittimo l'operato dell'amministrazione che sacrifichi gli interessi del minore portatore di handicap non grave in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all'istruzione

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 20 dicembre 2023, n. 1638 (Pres. Correale, Est. Tallaro)**

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA – UFFICIO LEGALE – DIRIGENTE**

L'art. 23 l. 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo; per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

È quindi necessario che l'ufficio legale costituito presso l'Ente pubblico costituisca un'unità organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione.

È quindi illegittimo il regolamento di un Ente pubblico che preveda che l'ufficio legale possa essere diretto da un dirigente non avvocato e consenta agli avvocati dipendenti di essere affidatari di una posizione organizzativa non inerente all'attività difensiva dell'Ente.

**TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 1735 (Pres. Correale, Est. De Piazzì)**

**PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – AUTOTUTELA ESECUTIVA – BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE – PRINCIPI DI TIPICITÀ E NOMINATIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il potere di autotutela esecutiva non può essere esercitato dalla pubblica amministrazione per la difesa dei beni rientranti nel patrimonio disponibile, per i quali la stessa dovrà avvalersi delle ordinarie azioni attribuite dall'ordinamento civilistico per la tutela della proprietà e del possesso. In tale ipotesi, l'esercizio del potere di autotutela esecutiva avviene in violazione del disposto dell'art. 823, secondo comma, c.c., nonché in violazione dei principi di tipicità e di nominatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio di legalità, in base ai quali il provvedimento amministrativo, mediante il quale la pubblica amministrazione esercita un determinato potere, deve essere identificato dalla norma di legge che prevede quel potere. Alla pubblica amministrazione risultano conferiti poteri tipici, ognuno dei quali risponde ad una funzione specifica, con la conseguenza che essa può adottare esclusivamente gli atti previsti dalle norme.

**Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2023, n. 435 (Pres. Tallaro, Est. Ugo)**

**SANITÀ PUBBLICA – TETTI DI SPESA – DISCREZIONALITÀ**

In materia di determinazione di tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario, l'Amministrazione è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio è sindacabile in sede giurisdizionale solamente laddove emergano profili di manifesta ingiustizia, illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà; non può essere considerato manifestamente irrazionale, illogico o ingiusto che l'Amministrazione, non disponendo di specifiche evidenze sulla qualità delle prestazioni sanitarie offerte dalle varie strutture accreditate, abbia distribuito le risorse finanziarie disponibili prendendo a riferimento il dato della produzione effettiva, quale indice della capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie (Nel caso di specie, l'Amministrazione aveva determinato che le risorse disponibili fossero state distribuite prendendo a riferimento il dato della produzione effettiva, quale indice della capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie; senza distinguere, pertanto, tra prestazioni erogate nel rispetto dei limiti negoziali pattuiti e prestazioni rese extra budget, ossia prestazioni rese in violazione dei predetti limiti negoziali. Il Tribunale ha specificato che le prestazioni sanitarie rese extra budget non possono essere qualificate come illecito contrattuale solamente perché non vengono remunerate dal S.S.R. della Calabria, tanto più considerato che le stesse sono finalizzate alla tutela di un diritto fondamentale come quello della salute).

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 22 marzo 2023, n. 467 (Pres. Tallaro, Est. Ugo)**

**SANITÀ PUBBLICA – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – REGIONE CALABRIA**

L'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, inserito in sede di conversione dalla l. n. 196 del 2022, che sancisce il divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro; pertanto, è ammissibile l'azione avverso un'azienda sanitaria della Calabria per ottenere l'ottemperanza ad un giudicato relativo ad un credito retributivo da lavoro.



## **Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2024**

### **Elenco del personale di magistratura**

Presidente del Tribunale: Giancarlo Pennetti.

Presidente della Seconda Sezione: Ivo Correale.

Magistrati: Francesco Tallaro, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Simona Saracino, Vittorio Carchedi e Giampaolo De Piazzi.

Magistrato fuori ruolo per un triennio a decorrere dall'aprile 2022: Francesca Goggiamani.

### **Elenco del personale amministrativo**

Segretario Generale: Pasquale Alvaro

Funzionari: Mario Corrado, Manuela Maiore, Massimo Nisticò, Evelyn Ranieli, Mariacristina Sirianni, Eleonora Spasari e Paola Spinella.

Assistenti: Marianna Chiaramida, Rita Corrado, Salvatore Cristofaro, Lidia Fabiano, Teresa Garcea, Davide Longo, Santo Marino, Saverio Quaresima, Valentina Vignando, Caterina Mirarchi (centralinista) e Mario Bonofiglio (informatico).

Operatori: Sergio Aloisi.

### **Elenco dei Tirocinanti** ex articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69:

Maria Giovanna Begonio e Flavia Montagnese (conclusione tirocinio marzo 2024);

Daniele Diaco ed Emanuele Alberto Filippone (conclusione tirocinio maggio 2025).

## **DATI STATISTICI**

### **ISTANZE CAUTELARI**

Ricorsi pervenuti validi: n. 1914

Ricorsi con istanza cautelare: n. 787 (pari al 41 %)

### **PROVVEDIMENTI PUBBLICATI**

Decreti cautelari: n. 242

Decreti presidenziali: n. 68

Decreti Ingiuntivi: n. 2

Ordinanze presidenziali: n. 2

Decreti decisori: n. 98

Ordinanze cautelari: n. 496

Ordinanze collegiali: n. 324

Sentenze brevi: n. 193

Sentenze: n. 1067

### **RICORSI DEL 2023 DEFINITI**

Ricorsi pervenuti: n. 1914

Ricorsi definiti nell'anno n. 376 (pari al 19,6 %)

### **SENTENZE 2023 APPELLATE**

Sentenze pubblicate nel 2023: n. 1260 (193 sentenze brevi + 1067 sentenze)

Sentenze del 2023 appellate n. 96 (pari al 7,6 %)

## STATISTICHE GENERALI ANNO 2023


### Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI	77
AEROPORTI	1
AGRICOLTURA	5
AMBIENTE	18
ANIMALI	2
APPALTI MISTI	2
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	49
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	49
APPALTI SANITÀ	12
ARMI	98
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	5
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	38
AVVOCATI LIBERO FORO	24
AZIENDA SANITARIA LOCALE	3
BENI CULTURALI	2
BENI PAESAGGISTICI	6
CACCIA	2
CALAMITÀ NATURALI	1
CARABINIERI	31
CIMITERI	1
CIRCOLAZIONE STRADALE	1
CITTADINANZA	3
COMMERCIO E ARTIGIANATO	13
COMUNI	51
CONCORSI	79
CONSORZI E COOPERATIVE	21
DEMANIO E PATRIMONIO	26
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (ESCLUSA DIA IN EDILIZIA)	1
EDILIZIA	126
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	7
ELEZIONI	1
ENERGIA ELETTRICA	1
ENTI PUBBLICI	4

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	32
FARMACIA	9
FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE	1
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	5
GUARDIA DI FINANZA	6
INFORMATIVA ANTIMAFIA	35
INQUINAMENTO	1
INSEGNANTI	29
ISTRUZIONE PUBBLICA	28
LEGGE PINTO	452
MILITARI	3
MONOPOLI E DAZI	3
NON ASSEGNATA	1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	32
PATENTE DI GUIDA	22
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	13
POLIZIA DI STATO	25
POLIZIA PENITENZIARIA	3
PORTI	1
PREVIDENZA E ASSISTENZA	7
PROFESSIONI E MESTIERI	7
PROVINCE	22
PUBBLICO IMPIEGO	14
REGIONI	19
REVISIONE PREZZI	1
RIFIUTI	2
SANITÀ PUBBLICA	118
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA)	3
SERVIZI PUBBLICI	25
SICUREZZA PUBBLICA	59
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	74
STRANIERI	82
TURISMO	2
UNIVERSITÀ	4
URBANISTICA	9
USI CIVICI	2
<b>TOTALE</b>	<b>1914</b>

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
RICORSI SOPRAVVENUTI	1962	1597	1924	1690	1914
SENTENZE PUBBLICATE	1812	1658	1634	1747	1260
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	514	235	184	143	98
RICORSI PENDENTI	2864	2476	2525	2252	2782
STIMA DURATA MEDIA GIUDIZI	521 GG	558 GG	527 GG	487 GG	550 GG

La stima della durata media dei giudizi è stata calcolata adottando la formula di giacenza media dell'ISTAT:  $365 * [\text{Pendenti iniziali} + \text{Pendenti finali} / \text{Iscritti} + \text{Definiti}]$



## CALENDARIO UDIENZE 2024

### I SEZIONE

#### **GENNAIO**

10 CAMERA DI CONSIGLIO– UDIENZA PUBBLICA  
24 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **FEBBRAIO**

7 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
21 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **MARZO**

6 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
20 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **APRILE**

10 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **MAGGIO**

8 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
22 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **GIUGNO**

5 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
19 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **LUGLIO**

3 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
24 CAMERA DI CONSIGLIO

#### **SETTEMBRE**

4 CAMERA DI CONSIGLIO  
18 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **OTTOBRE**

2 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
16 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **NOVEMBRE**

6 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
20 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### **DICEMBRE**

11 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

## CALENDARIO UDIENZE 2024

### II SEZIONE

#### GENNAIO

17 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
31 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### FEBBRAIO

14 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
28 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### MARZO

13 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
27 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### APRILE

17 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### MAGGIO

15 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
29 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### GIUGNO

12 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
26 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### LUGLIO

10 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
24 CAMERA DI CONSIGLIO

#### SETTEMBRE

4 CAMERA DI CONSIGLIO  
25 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### OTTOBRE

9 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
23 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### NOVEMBRE

13 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  
27 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

#### DICEMBRE

10 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

**VISTO** l'art. 13, co. 1, n. 6) della legge n. 186/1982, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

**VISTO** l'art. 2 della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, che dispone che la suddetta ripartizione sia stabilita dal Presidente del TAR all'inizio di ogni anno *"secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni"*, con la possibilità di apportare modifiche nel corso dell'anno *"per riequilibrare il carico di lavoro"*;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione presso questo TAR della Calabria, sede di Catanzaro, di una sezione interna;

**VISTO** il precedente decreto di ripartizione delle materie per il 2023 n. 43/2022 nonché le successive modifiche ed integrazioni adottate con i decreti n.29 del 23 giugno 2023 e n.35 del 25 settembre 2023;

**VISTI** i dati inerenti i ricorsi depositati presso questo TAR nel corso del 2023 con l'articolazione dell'attribuzione fra le due sezioni;

**VALUTATO** che la ripartizione operata con il citato decreto n. 43/2022 ha assicurato solo in parte un adeguato bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro delle due sezioni giurisdizionali avuto riguardo alla crescita esponenziale di ricorsi giurisdizionali depositati nel corso del 2023 relativi alla materia *"Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale"* e pertanto tutti a carico della prima Sezione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover modificare, nell'anno 2024, l'attuale ripartizione delle materie tra le sezioni, prevedendo la condivisione fra le sezioni della nuova, unitaria materia delle *"Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche"*, da effettuarsi secondo il criterio indicato all'art. 4, con avvio dalla Seconda Sezione, con salvezza della possibilità di eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno all'esito d'una verifica intermedia sugli effetti della modifica che si adotta col presente provvedimento;

**SENTITO** il Presidente della II Sezione Dott. Ivo Correale;

**DECRETA**

**ART. 1**

Per l'anno 2024 la vigente ripartizione delle materie tra le due Sezioni viene stabilita nel modo seguente:

**SEZIONE PRIMA**

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;





*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni paesaggistici, culturali, storici, miniere, cave e torbiere;
- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;
- Ricorsi inerenti Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art.4;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 5 del presente decreto;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

**SEZIONE SECONDA**

- Ricorsi inerenti Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche, assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art.4;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
- Beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione);
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico (esclusa l'Università);
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, registrazioni, servizio veterinario, farmacie);
- Provvedimenti relativi agli immigrati;
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 5 del presente decreto.

ART. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

ART. 3

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

ART. 4

La ripartizione dei ricorsi ascrivibili alla materia -attribuita ad ambedue le sezioni- delle "Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche" sarà effettuata mediante assegnazione alternata fra la Prima e la Seconda Sezione, esclusivamente sulla base della sequenza 1-1, con avvio dalla Seconda Sezione, con eccezione dell'ipotesi di più ricorsi inerenti la medesima procedura di gara che dovranno essere comunque attribuiti alla medesima sezione.

ART. 5

I ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex lege 24 marzo 2001, n. 89, sono assegnati alternativamente alla Prima e alla Seconda Sezione (secondo la sequenza 2-1), con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato.

ART. 6

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 18 dicembre 2023

Il Presidente

*Dott. Giancarlo Pennetti*



Giancarlo Pennetti  
18.12.2023  
13:17:45  
GMT+01:00